

Rep. 9146

REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Centrale Mobilità, Energia e infrastrutture di trasporto

CONVENZIONE TRA

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e

LA SOCIETA' TRENITALIA S.p.A.

per la gestione dei servizi ferroviari regionali

L'anno 2009 il giorno 8 del mese di maggio in Udine, presso la Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, sita in Udine, Via Volturmo 1, avanti a me dott.ssa Cristiana Bobbio, Ufficiale

Rogante Aggiunto della Regione Friuli Venezia Giulia, ivi designato per la carica con D.P.Reg.

n. 30/Pres. di data 13 ottobre 2006, per gli atti e contratti della Direzione Centrale energia,

mobilità ed infrastrutture di trasporto, sono comparsi:

l'Assessore all'Energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto, Riccardo Riccardi, domiciliato per la carica in Trieste, Via Giulia 75/1, il quale interviene in nome e per conto della Regione


Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito nominata "Regione" (C.F. 80014930327), giusta delega alla firma del presente contratto da parte della Giunta Regionale con delibera giuntale n. 928 datata 24 aprile 2009, e

la SOCIETA' TRENITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 - codice fiscale e partita IVA n. 05403151003, rappresentata dall'Ing. Giancarlo Laguzzi, nato a Novi Ligure (AL) il 17 luglio 1953, nella sua qualità di rappresentante di Trenitalia S.p.A., di seguito denominata "Trenitalia"

PREMESSO CHE:

1. Trenitalia è la Società del gruppo FS che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto di compravendita in data 28

Cristiana Bobbio



novembre 2000.

2. Trenitalia è in possesso di licenza n. 1 del 23 maggio 2000 rilasciata con DM 73-T per lo svolgimento dell'attività di trasporto ferroviario e del certificato di sicurezza n. 02/2000.
3. Il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi:
- A) Direttiva 91/440/CEE "relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
 - B) Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969.
 - C) Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.
 - D) Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in applicazione dell'art. 4, comma 4 della L. 59/97 e Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400.
 - E) Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE".
 - F) Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 111 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti".
 - G) Legge Regionale 23 agosto 2007, n. 23, relativa a " Attuazione del Decreto Legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità".
 - H) Regolamento CEE n. 1370 del 23 ottobre 2007.
 - I) Leggi regionali 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009) e n. 18 (Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
4. Il Regolamento CEE 1191/69 stabilisce l'obbligo dell'Autorità competente di compensare economicamente l'impresa su cui gravano "obblighi di servizio pubblico",

Cristiano Bordini

Luca

Luca

ovvero quegli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.

5. Il Contratto di Servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica.

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto di Servizio ha le caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio regionale e che è strutturato in modo da assicurare all'Impresa di Trasporto la sostenibilità economico - finanziaria.

7. Al fine di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il corrispettivo è determinato in modo da compensare i costi da sopportare per l'erogazione del servizio, tenuto conto dei livelli delle tariffe, del loro progressivo previsto incremento, nonché dell'incidenza sui costi e sulle tariffe del fenomeno inflattivo.


8. In data 6 marzo 2006 è stato stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Amministratore Delegato di Trenitalia il Contratto di Servizio pubblico 2004-2005 quale conclusione dell'iter istruttorio delle competenti commissioni parlamentari, della Conferenza Permanente delle Regioni e Province Autonome (26 gennaio 2006) e del C.I.P.E. (2 dicembre 2005).



9. A seguito delle trattative intercorse, Trenitalia e la Regione hanno condiviso un programma di servizi di trasporto e di servizi connessi sulla base di un prezzo per ore di servizio coerente con i costi evidenziati a Catalogo, che segna il passaggio dal Contratto di Servizio applicato fino al 2007, peraltro già modificato ed integrato rispetto allo schema-tipo allegato all'Accordo Quadro Stato- Regioni del 18 giugno 1999, al modello definito "Contratto di Servizio a Catalogo". Con deliberazione del Consiglio di

Cristiana Balmis

Joey

Eusebio



	<p>Amministrazione di Trenitalia del 18/12/2007 sono stati infatti approvati l'iter e le azioni programmate da Trenitalia nell'ambito della negoziazione con le Regioni per tale nuovo modello di Contratto ed è stata autorizzata la trattativa con la Regione Friuli Venezia Giulia con il vincolo di approvazione della stessa solo in caso di variazioni non significative nei confronti del Catalogo. Inoltre, ai fini del miglioramento della qualità del servizio le Parti hanno convenuto sull'opportunità di investimenti volti al rinnovo del materiale rotabile, definendo le risorse necessarie e le relative modalità di attuazione.</p>	<p>Cristina Boffino</p>
	<p>10. Le Parti, ai fini dell'operatività del sistema di monitoraggio, riconoscono l'opportunità di definire nel presente Contratto il sistema di penalità e premi volti al miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell'utenza.</p>	
	<p>11. Ai fini del miglioramento continuo della qualità del servizio Trenitalia si impegna ad attuare un sistema di gestione della qualità secondo i principi definiti dalla norma UNI EN 13816 (Trasporto pubblico di passeggeri-Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio) definendo coerentemente i valori obiettivo dei parametri da indicare nella Carta dei Servizi, quando non contrattualmente già prefissati.</p>	
	<p>12. Le Parti riconoscono che la necessaria attività di pianificazione e adeguamento continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità richiede adeguati strumenti e tecniche per:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - la valutazione di costi e ricavi del servizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la rilevazione dei carichi sui treni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - il monitoraggio della qualità del servizio erogato e la definizione di specifici parametri; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la rilevazione della soddisfazione dei clienti-utenti. 	
	<p>Le Parti riconoscono altresì la necessità di adeguare costantemente la qualità dei servizi e di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio riconducibili ai seguenti punti:</p>	
		<p>4</p>



- trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico;
- valorizzazione del ruolo della rete dei servizi ferroviari;
- strutturazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in base al concetto dell'intermodalità;
- incremento del livello qualitativo dei servizi, ottenibile anche tramite investimenti in nuove tecnologie;
- incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza;
- sviluppo del canale di vendita dei titoli di viaggio su internet;
- razionalizzazione dei servizi ferroviari oggetto del presente Contratto, svolti mediante autocorse, con lo scopo di eliminare le sovrapposizioni con servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico ove possibile.

Cristiana Babbino

J. J. J.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse ed Allegati)

1. Le premesse e gli allegati richiamati all'interno del presente documento (numerati da 1 a 7) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito chiamato per brevità "Contratto".

Art. 2

(Struttura del Contratto)

1. Il Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:


Art. 1 (Premesse ed Allegati)

Art. 2 (Struttura del Contratto)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata)



Art. 5	(Termini e modalità di esecuzione)	
Art. 6	(Corrispettivi)	
Art. 7	(Investimenti – Rinnovo del materiale rotabile)	
Art. 8	(Variazioni dei servizi e del Catalogo)	
Art. 9	(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)	
Art. 10	(Modifiche al programma di esercizio)	
Art. 11	(Interruzione dei servizi e servizi minimi garantiti)	
Art. 12	(Soppressioni)	
Art. 13	(Servizi straordinari)	
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'		
Art. 14	(Tariffe)	
Art. 15	(Qualità dei servizi e partecipazione degli utenti)	
Art. 16	(Abbattimento delle barriere architettoniche)	
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO		
Art. 17	(Monitoraggio dei servizi)	
Art. 18	(Vigilanza e sistema delle penalità)	
Art. 19	(Sistema premiante)	
Art. 20	(Reclami)	
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE		
Art. 21	(Risoluzione del Contratto)	
Art. 22	(Interpretazione del Contratto ed eventuali controversie tra le Parti)	
Art. 23	(Clausola fiscale)	
Art. 24	(Disposizione transitorie)	
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA		
Art. 3		

Cristina Bobbio


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(Oggetto)

1. La Regione affida, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, della LR 23/2007, a Trenitalia, che accetta, lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale come trasferiti ai sensi del DLgs 111/2004 citato in premessa, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati al presente Contratto.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 – un corrispettivo, determinato ai sensi dell'Art. 6, in relazione al calcolo effettuato sulla base del catalogo dei servizi offerti dalla stessa Trenitalia e comunque tale da assicurare la sostenibilità economica-finanziaria del presente Contratto.


Custodia B. B. B.



Art. 4

(Durata)


1. Il contratto ha una durata di 3 anni decorrenti dal 01.01.2009, come previsto dall'Art. 24, con possibilità di proroga fino a ulteriori 3 anni in relazione all'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale con gara ad evidenza pubblica.
2. In funzione a quanto previsto dal comma 1, a far data dal 1° gennaio 2012 Trenitalia si impegna, su formale richiesta della Regione, da presentarsi almeno 12 mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale, a continuare a svolgere i servizi oggetto del presente contratto ai medesimi patti e condizioni, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del completamento delle procedure per la sua assegnazione.




Art. 5

(Termini e modalità di esecuzione)

1. Trenitalia esercisce il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente Art. 3 secondo



	<p>il programma di esercizio annuale di cui all'Allegato 1, assicurando i servizi connessi al trasporto di cui all'Allegato 2 e nel rispetto degli standard qualitativi definiti nell'Allegato 5.</p>	
	<p>2. Il Programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti in fase di consolidamento dell'orario complessivo ed in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione ai sensi dell' Art. 6, comma 8.</p>	<p><i>Bobbio</i></p>
	<p>3. Trenitalia effettua il servizio con modalità automobilistica nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi automobilistici da orario definiti nel Programma di Esercizio di cui all'Allegato 1; - servizi automobilistici sostitutivi di corse ferroviarie non effettuate secondo le modalità e nei termini di cui ai successivi Articoli 10, 11 e 12; - in altri casi oggetto di specifico accordo tra le Parti. 	<p><i>Cristiana</i></p>
	<p>4. Il programma di esercizio di cui all'Allegato 1 ai fini del cambio dell'orario sarà concordato con la Regione entro 240 giorni antecedenti l'entrata in vigore dello stesso.</p>	<p><i>Jedrej</i></p>
	<p>5. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo, in particolare:</p>	
	<p>a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;</p>	
	<p>b) le condizioni di sicurezza;</p>	
	<p>c) la pulizia del materiale rotabile;</p>	
	<p>d) la pulizia delle stazioni in base a quanto previsto dalle Condizioni di Accesso all'Infrastruttura ferroviaria;</p>	<p><i>Renzo</i></p>
	<p>e) la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione.</p>	
	<p>6. Trenitalia svolge i servizi connessi al trasporto, così come definiti nell'Allegato 2 sezione</p>	
		<p>8</p>



B, per l'intera durata del Contratto e della sua eventuale proroga.

7. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori nei limiti di legge, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione.

Art. 6

(Corrispettivi)

1. La Regione riconosce un corrispettivo annuo pari a Euro 32.727.272,70 (trentadue milionisettecentoventisettemiladuecentosettantadue/70) più IVA al 10 per cento, comprensivo dei servizi di trasporto di cui all'Allegato 2, sezione A, per un totale di 3.042.517,31 trenixkm, pari a 48.151,00 ore di servizio, nonché di 212.633 busxkm di cui all'Allegato 2, sezione B, e servizi connessi di cui all'Allegato 2 sezione C, ed il riconoscimento integrale dei costi sostenuti per l'accesso all'Infrastruttura (pedaggio), stimati per l'anno 2009 in Euro 6.230.000,00 (seimilioniduecentotrentamila/00).

2. L'importo contrattuale, di cui al precedente comma 1, ad esclusione del costo relativo all'accesso all'infrastruttura, sarà aggiornato annualmente dalla Regione al 95 per cento della variazione annuale percentuale, periodo gennaio - dicembre, dell'indice ISTAT FOI, Capitolo Trasporti, in analogia a quanto applicato nei contratti relativi ai servizi automobilistici e marittimi.


3. L'erogazione del complessivo corrispettivo annuo per l'esercizio è effettuata dalla Regione con le seguenti modalità:



- a) in via preventiva mediante acconto del 90 per cento dell'ammontare complessivo del corrispettivo annuo previsto dal presente Contratto di Servizio, entro il mese di marzo di ogni singolo anno di fornitura del servizio previa emissione di fattura da parte di Trenitalia entro il mese di gennaio dello stesso anno;

Antonio Bubbico

JP

Rubio



	<p>b) con saldo a consuntivo, entro il mese di luglio dell'anno successivo, previa emissione di fattura da parte di Trenitalia entro il mese di maggio dello stesso anno, per l'importo determinato in conformità a quanto previsto dal presente Contratto ed in proporzione all'effettivo assolvimento del medesimo. In sede di saldo devono essere altresì considerati e compensati gli eventuali importi derivanti da premi e penali.</p>	
	<p>4. Trenitalia, attesterà alla Regione l'avvenuto pagamento della fattura emessa da Rete Ferroviaria Italiana (pedaggio) entro 30 giorni dall'emissione, con contestuale trasmissione di copia della fattura stessa.</p>	<i>Cristina Babbio</i>
	<p>5. Trenitalia deve intestare la fattura a: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', ENERGIA E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, VIA GIULIA 75/1, 34126 TRIESTE, C.F. 80014930327. La fattura dovrà riportare le coordinate bancarie in base alle quali effettuare l'accredito del pagamento.</p>	
	<p>6. In caso di ritardato pagamento, per ragioni imputabili alla Regione, degli importi di cui ai commi 1 e 2 la Regione stessa è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi di mora.</p>	
	<p>7. In caso di mancata approvazione della Legge Finanziaria regionale entro un termine utile ai fini della applicazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), il corrispettivo di cui al presente articolo viene erogato dalla Regione in dodicesimi mensilmente maturati entro 45 giorni dalla scadenza di cui al citato comma.</p>	
	<p>8. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, escluse le modifiche per le cause di cui agli Art. 10 e 11, comma 1, le Parti possono procedere d'intesa, senza variazione di corrispettivo di cui al comma 1, ad una modifica quantitativa dei servizi di trasporto in aumento o in diminuzione non superiore allo 0,40 per cento del valore dei servizi programmati. In tale indice di flessibilità rientra anche la fattispecie di cui all'Art.</p>	
		<p>10</p>

12 comma 1. In tale percentuale rientrano pure eventuali variazioni qualitative dei servizi richieste dalla Regione.

9. La Regione si impegna a non introdurre unilateralmente, senza revisione del corrispettivo, nuove agevolazioni o gratuità tariffarie rispetto a quelle previste dalla normativa vigente; si impegna inoltre a non dare applicazione, senza revisione del corrispettivo, a provvedimenti normativi che varino in diminuzione l'importo delle sanzioni da applicare alla clientela per la fattispecie della mancanza di valido titolo di viaggio ovvero che introduca una nuova disciplina che renda comunque più oneroso o difficoltoso il controllo ed il contrasto dei fenomeni dell'evasione e dell'elusione tariffaria.

Cristina Bobini

10. La Regione garantisce comunque a Trenitalia, per tutta la durata del presente contratto e della sua eventuale proroga, un corrispettivo minimo annuo corrispondente al 90 per cento del valore di cui al comma 1, con esclusione dei costi per l'accesso all'infrastruttura.

Bobini

Art. 7


(Investimenti – Rinnovo del materiale rotabile)

1. La Regione e Trenitalia ritengono prioritario, per il miglioramento della qualità dei servizi, l'avvio di investimenti finalizzati alla sostituzione del materiale rotabile attualmente utilizzato per lo svolgimento dei servizi di competenza regionale. I nuovi materiali rotabili dovranno essere strutturati in modo da favorire l'accessibilità di persone a ridotta mobilità nonché essere attrezzati per consentire il trasporto di biciclette al fine di favorire l'intermodalità.

2. A tal fine, la Regione e Trenitalia si impegnano alla sostituzione del materiale rotabile secondo le seguenti modalità:

a) la Regione provvederà con propri finanziamenti a sostituire fino a 8 mezzi del

Bobini



	materiale leggero Ale 801 in dotazione alla Direzione Passeggeri Regionale del Friuli Venezia Giulia e riportato nell'elenco materiale rotabile di cui all'Allegato 6;	
	b) Trenitalia si impegna alla messa in esercizio, entro l'anno 2011, di nuovo materiale rotabile del tipo Vivalto e relative semipilota (corrispondenti indicativamente a 4 complessi trainati) per un investimento con fondi propri, non derivati da fondi stanziati nella legge finanziaria statale 2009, pari a circa Euro 29.000.000,00 (ventinovemilioni/00), IVA inclusa;	Custodia Botto
	c) Trenitalia si impegna inoltre al Restyling, entro l'anno 2010, di 13 vetture media distanza tra quelle di cui all'Allegato 6, da utilizzarsi per lo svolgimento dei servizi per tutta la vigenza del Contratto, eventuale proroga inclusa.	
	Trenitalia si impegna ad utilizzare il materiale acquistato dalla Regione secondo specifico Contratto d'uso da stipularsi al momento della consegna ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza regionale, assicurandoli uniformemente ai propri mezzi e garantendone la manutenzione programmata e correttiva per gli anni successivi al primo, essendo quest'ultimo, per ciascuno dei materiali consegnati, a carico dell'Amministrazione Regionale fino al limite massimo complessivo di Euro 1.980.000,00 (unmilionenovecentoottantamila/00), IVA inclusa. L'eventuale importo eccedente inerente il primo anno è a carico di Trenitalia.	
	Trenitalia si impegna inoltre, a sue spese, a formare il proprio personale ai fini del corretto impiego del materiale acquistato dalla Regione.	
	Gli interventi manutentivi avverranno all'interno di spazi adeguatamente attrezzati messi a disposizione da Trenitalia.	
	Per i servizi effettuati con il materiale acquistato dalla Regione il corrispettivo a catalogo non viene maggiorato.	
	Per il nuovo materiale acquistato da Trenitalia è applicata la maggiorazione attualmente	

Ida

Rosa



prevista nell'Allegato 2 di cui al presente Contratto (10 per cento).

Qualora, a seguito di gara pubblica, subentri un nuovo affidatario per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto, Trenitalia si impegna a cedere il materiale di cui alla precedente lettera b), nonché il materiale cofinanziato con l'Accordo tra la Regione e Trenitalia del 23 novembre 2004 previa corresponsione da parte del nuovo soggetto gestore dell'ammortamento residuo. Il trasferimento all'eventuale nuovo gestore del materiale rotabile di proprietà regionale e di quello cofinanziato utilizzato da Trenitalia sarà preceduto da una verifica della sua funzionalità da parte di un tecnico nominato dal Comitato Tecnico di gestione.

Cristina Basso

Per il rimanente materiale rotabile di proprietà Trenitalia, utilizzato per lo svolgimento dei servizi contrattualizzati, quest'ultima si impegna all'affitto dello stesso al futuro gestore ai prezzi di mercato.

[Firma]


Trenitalia si impegna inoltre all'affitto delle infrastrutture di proprietà da utilizzarsi esclusivamente per l'espletamento dei complessivi servizi di competenza regionale.

Art. 8

(Variazioni dei servizi e del Catalogo)

1. Al fine di consentire un adeguamento dei servizi ferroviari e di quelli connessi di cui al presente Contratto, a fronte di una diversa pianificazione o programmazione regionale, anche in funzione della possibile attivazione di servizi transfrontalieri, Trenitalia si rende disponibile ad un incremento dei servizi contrattualizzati o ad una diversa organizzazione degli stessi, con le modalità definite nel presente articolo, ferma restando la necessità di Trenitalia di verificarne operativamente la fattibilità entro due mesi dalla data dell'eventuale richiesta da parte della Regione.
2. La richiesta di maggiore produzione da parte della Regione deve intervenire con un anticipo di almeno dodici mesi rispetto a ciascun cambio orario ufficiale.

[Firma]



3. A norma dell'Art. 22 della LR 23/2007, Trenitalia si obbliga a fornire comunque agli stessi patti e condizioni previsti dal presente Contratto di Servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato all'Art. 6.

4. Trenitalia con un anticipo di almeno 10 mesi rispetto a ciascun cambio orario ufficiale trasmetterà alla Regione il Catalogo revisionato.

5. Qualora la Regione entro 60 giorni dalla trasmissione del Catalogo confermi i servizi acquistati in precedenza, si procederà senza alcuna variazione di corrispettivo complessivo di cui all'Art. 6.

6. La Regione entro 60 giorni dalla trasmissione del Catalogo di cui al comma 4, qualora non intenda confermare i servizi acquistati in precedenza, provvederà a richiedere una variazione quantitativa e/o qualitativa dei medesimi.

7. Trenitalia entro 10 giorni dalla richiesta presenterà alla Regione un prospetto analitico dei relativi corrispettivi calcolati, in caso di aumento dei servizi rispetto a quelli previsti dal presente Contratto, sulla base del prezzo di servizio di cui al Catalogo revisionato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e fermo restando il disposto di cui all'Art. 6, comma 8.

8. Una volta concluso il procedimento di cui al comma precedente, le Parti provvederanno a predisporre l'eventuale relativa integrazione contrattuale.



Art. 9

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato" composto da:

a. due rappresentanti di Trenitalia, di cui almeno uno della Direzione Passeggeri

Cristina Bobbio



Regionale Friuli Venezia Giulia;

b. due rappresentanti della Regione.

2. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni, anche a seguito della richiesta di Trenitalia.

3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali e dei premi, oltre a quanto ulteriormente previsto dal presente Contratto.

4. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto il Comitato provvede alla strutturazione di un proprio regolamento di gestione.


Art. 10

(Modifiche al programma di esercizio)

1. Trenitalia, previa motivata comunicazione alla Regione, da eseguirsi entro 48 ore lavorative, esclusi sabato e festivi, dalla ricezione della relativa informativa da parte di Rete Ferroviaria Italiana e successivamente alla valutazione congiunta con la stessa Regione, salvo casi di motivata estrema urgenza, può procedere a modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, nonché delle aree e degli impianti nei quali si sviluppano le attività relative all'esercizio ferroviario oggetto del presente Contratto, ivi comprese quelle commerciali.

2. Nei casi in cui tali lavori interessino la sicurezza dell'esercizio ferroviario e, in genere, delle persone, si conviene per una preventiva e tempestiva informazione, anche a mezzo fax, da parte di Trenitalia alla Regione.

3. In relazione alle variazioni di cui al presente articolo Trenitalia si impegna a diffondere adeguata comunicazione alla clientela utilizzando tutti gli strumenti a disposizione 15



giorni prima delle modifiche; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale termine, la comunicazione deve avvenire entro 2 giorni dal corrispondente avviso di RFI o comunque prima delle ricadute sull'esercizio.

4. L'eventuale diminuzione del servizio ferroviario programmato, a seguito dell'effettuazione dei predetti interventi, comporterà la corrispondente riduzione dei corrispettivi da erogare.

5. In tali casi di modifiche apportate al programma di esercizio ferroviario, il servizio di trasporto sarà garantito da Trenitalia con adeguati servizi sostitutivi su gomma. Tali servizi sostitutivi saranno corrisposti come da Art. 12, comma 4. Gli eventuali ulteriori costi effettivamente sostenuti da Trenitalia, dopo una analisi caso per caso da parte del Comitato del presente Contratto, saranno corrisposti dalla Regione, sulla base dei corrispondenti valori di Contratto.

Art. 11

(Interruzione dei servizi e servizi minimi garantiti)

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere sospesa né interrotta da Trenitalia per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, a seguito di eventi non prevedibili e/o non imputabili a Trenitalia e nei casi di sospensione del servizio disposti dalle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. Questi eventi non comportano riduzioni del corrispettivo a condizione che la circolazione sia ripristinata nel più breve tempo possibile e i servizi previsti vengano effettuati, ancorché in forma sostitutiva, assicurando un'adeguata informazione alla clientela.

2. Trenitalia garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione dei servizi minimi riportati nell'Allegato 1 e individuati con Accordo, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia

Carlo Maria Bordini

Ida

Luca



per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, secondo quanto disposto dalla legge 12/6/90 n. 146 e successive modifiche e integrazioni.

3. Delle riduzioni o sospensioni del servizio disposte in applicazione del presente articolo è data comunicazione tempestiva da parte di Trenitalia alla Regione, anche a mezzo fax.

Art. 12

(Soppressioni)

1. In caso di soppressioni dei servizi per cause imputabili a Trenitalia, il corrispettivo del treno non è dovuto salvo quanto previsto all'Art. 6 comma 8.

2. Qualora Trenitalia renda disponibile un adeguato servizio sostitutivo sarà riconosciuto il corrispettivo come definito nei commi seguenti.

3. Qualora il servizio sostitutivo venga effettuato con nuovo treno non programmato, entro 60 minuti dall'evento, il corrispettivo da versare è calcolato sulla base dei prezzi di cui all'allegato 2.

4. Qualora il servizio sostitutivo venga effettuato con autobus, entro 60 minuti, il corrispettivo unitario da versare sarà pari a Euro 2,34 (due/34) per chilometro, IVA esclusa, da indicizzarsi in analogia a quanto previsto dall'Art. 6, comma 2, da applicarsi anche ai chilometri percorsi per l'invio ed il rientro dei relativi mezzi. La sostituzione deve avvenire con un numero di autobus sufficiente al trasporto di tutti i passeggeri presenti sul treno secondo gli ultimi dati di frequentazione del periodo.


5. Qualora il primo treno circolante successivo a quello soppresso sia di competenza della Divisione Passeggeri Nazionali/Internazionali, e venga consentito l'accesso ai passeggeri del treno soppresso, senza maggiori costi per questi ultimi, è riconosciuto un indennizzo pari ad 1/4 del valore da catalogo del treno soppresso.

6. Qualora l'indice di soppressione, calcolato come rapporto fra ore di servizio soppresso

Carla Maria Babbino

[Signature]

[Signature]



ed ore di servizio programmate su base annua, superi lo 0,60 per cento, la Regione procede all'applicazione delle relative penali, come previsto dall'Allegato 5. Nel calcolo dell'indice di soppressione, rientrano tutti i treni soppressi per cause, diverse da sciopero, imputabili a Trenitalia.

Art. 13

(Servizi straordinari)

1. Le Parti valutano congiuntamente la possibilità di sviluppare, alle condizioni economiche previste nel Contratto, eventuali servizi aggiuntivi realizzati da Trenitalia nell'ambito di iniziative e manifestazioni a supporto della ferrovia e del suo utilizzo.
2. Per tali servizi può essere utilizzato il materiale storico presente in Regione di proprietà di Trenitalia e che la stessa si impegna a mantenere nella disponibilità della Direzione Passeggeri Regionale Friuli Venezia Giulia ed in efficienza, anche con il contributo di associazioni di volontari convenzionati con Trenitalia, che possono promuovere altresì servizi straordinari con l'utilizzo di detto materiale storico.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 14

(Tariffe)

1. La Regione ha competenza legislativa in materia di tariffe, nell'ambito dei servizi ad essa conferiti.
2. Nelle more della definizione da parte della Regione del sistema tariffario nel suo complesso, Trenitalia, per i servizi oggetto del presente Contratto, adotta il sistema tariffario di cui all'Allegato 3.
3. Per quanto riguarda l'applicazione sovragionale delle tariffe regionali, viene dato atto che per l'individuazione delle stazioni di confine tariffario si fa riferimento all'allegato 14 delle "Condizioni e tariffe" di Ferrovie dello Stato S.p.A.; resta ferma la possibilità di

Antonina Bobbio

eventuali modifiche a seguito di specifico accordo fra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto ovvero a seguito di eventuali diverse determinazioni a livello nazionale.

4. In continuità a quanto sinora attuato a seguito del Protocollo d'intesa tra la Regione e Ferrovie dello Stato dd. 30 marzo 1998, le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Regione in misura non inferiore al 120 per cento della variazione annuale percentuale, periodo luglio – giugno, dell'indice ISTAT FOI, Capitolo Trasporti, in analogia a quanto applicato nei contratti relativi ai servizi automobilistici e marittimi.

5. Al fine di attrarre maggiore utenza al Trasporto pubblico locale e di favorire il miglior utilizzo dei servizi ferroviari, Trenitalia si impegna ad introdurre, a seguito di deliberazione della Giunta regionale e con il finanziamento della Regione degli investimenti per l'hardware, modifiche del sistema tariffario secondo i principi di semplificazione dei titoli di viaggio, titoli di viaggio con microchip, sistemi tariffari anche diversi rispetto a quelli a base polimetrica, nonchè ad attuare azioni volte all'integrazione modale e tariffaria fra vettori diversi.

6. Al fine di pervenire all'attuazione dell'integrazione modale, tariffaria e dei servizi alla clientela del trasporto pubblico locale Trenitalia si impegna a collaborare con la Regione partecipando ad uno specifico tavolo per la definizione di percorsi, regole e risorse e fornendo i dati in proprio possesso necessari per la programmazione e l'attuazione del sistema.


7. Trenitalia individua, anche su proposta della Regione, ulteriori o diversi o alternativi titoli di viaggio al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico, agevolare le fasce di popolazione più disagiate ed incrementare i ricavi.

8. L'introduzione di modifiche al sistema tariffario è attuata previa autorizzazione della Giunta regionale e con monitoraggio degli effetti prodotti nell'ambito di un adeguato periodo di sperimentazione.

Carlo Basso

Ben

[Signature]



9.	A partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Trenitalia si impegna a consentire, sulla base di specifici accordi stipulati con la Regione e con le modalità definite negli stessi, l'utilizzo combinato dei servizi erogati dalla Divisione Passeggeri N/I di Trenitalia e da Società partecipate dalla stessa.	
10.	La Regione riconosce a Trenitalia l'integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalla normativa regionale vigente o da quelle successive, secondo le modalità e condizioni dell'Allegato 3.	
11.	Per usufruire dei titoli di libera circolazione di cui all'Art. 34, comma 2, della LR 23/2007, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare alle biglietterie l'accredito emesso dai rispettivi Comandi od Enti, sulla base di un modello concordato dalle Parti. Analogamente, tale adempimento deve essere rispettato dai soggetti cui sono stati rilasciati da parte delle Province i titoli di viaggio agevolati, ai sensi dell'Art. 34, comma 3 della legge citata. L'emissione dei corrispondenti titoli di gratuità o agevolati da parte di Trenitalia è subordinata ad apposita comunicazione da parte della Regione di intervenuta efficacia della disposizione.	Cristiana Bobbio Jat
12.	La Regione eroga a Trenitalia, in sede di saldo del corrispettivo, in aggiunta allo stesso, l'importo spettante in relazione all'esercizio precedente, a compensazione del valore dei titoli emessi ai sensi dell'Art. 34, commi 2 e 3, della LR 23/2007.	
13.	Trenitalia si impegna a trovare soluzioni condivise per le problematiche tariffarie che dovessero emergere anche in futuro a seguito delle scelte commerciali sui servizi a lunga percorrenza.	
Art. 15		
(Qualità dei servizi e partecipazione degli utenti)		
1.	Gli standard minimi di qualità sono definiti nell'Allegato 5.	
2.	Trenitalia elabora la Carta dei Servizi secondo quanto indicato nelle premesse al	
		20



presente Contratto e in conformità alla schema tipo definito dalla Regione ai sensi dell'Art. 24 della LR 23/2007.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, la Carta dei Servizi 2009 è strutturata come da Allegato 7 al presente Contratto.

4. Trenitalia si impegna a trasmettere alla Regione la Carta dei Servizi entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché a pubblicarla sul proprio sito Internet entro il successivo 15 febbraio e alla sua distribuzione nelle proprie biglietterie entro il seguente mese di marzo.

5. Trenitalia garantisce la propria partecipazione alle sessioni periodiche di verifica del funzionamento dei servizi previste dall'Art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, nonché la fornitura dei dati utili allo svolgimento delle stesse, fornendo in quella sede tutti gli elementi e i chiarimenti che si rendessero necessari in merito ai disservizi verificatisi.

6. Trenitalia si impegna inoltre alla fornitura dei dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto e nella Carta dei servizi e si impegna altresì a partecipare ad ulteriori attività, secondo le modalità definite dalla Regione, finalizzate alla valutazione congiunta ed al miglioramento dei servizi oggetto del presente Contratto, per le quali si impegna a fornire i dati necessari.

7. Per la valutazione dei servizi ferroviari resi ed il miglioramento qualitativo dell'offerta dei servizi stessi, la Regione si avvale del contributo dell'utenza ed in particolare di quella pendolare.

8. Ai sensi dell'Art. 2, comma 461, della Legge 244/2007, sono a carico di Trenitalia i costi per la realizzazione delle attività ivi previste di cui al presente articolo.


Art. 16

(Abbattimento delle barriere architettoniche)

Custodia Bollo

J. J.

[Handwritten signature]



1. Trenitalia si impegna a concordare con la Regione e il Gestore dell'Infrastruttura, un programma di azioni per consentire l'accesso ai servizi ferroviari da parte delle persone a ridotta mobilità, definite ai sensi del D.M. 20 giugno 2003, nonché degli utenti con bicicletta al seguito, con priorità per i luoghi interconnessi alla Rete Ciclabile Regionale (Re.Ci.R.) e per i percorsi ciclabili delle aree urbane.

2. Il programma di cui al comma 1 riguarda l'individuazione di mezzi idonei al trasporto di disabili ed attrezzati con sistemi di ausilio alla mobilità di ipovedenti e ciechi assoluti, nonché degli opportuni adeguamenti infrastrutturali finalizzati a garantire il trasporto in treno e l'accessibilità alle stazioni, alle fermate ed agli altri luoghi dell'intermodalità, dell'utenza di cui al comma precedente.

3. Trenitalia assicura, nell'arco di vigenza contrattuale compresa l'eventuale proroga, il servizio di assistenza disabili di cui all'Allegato 2.

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 17

(Monitoraggio dei servizi)

1. La valutazione del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell'Allegato 5 sarà effettuata attraverso il monitoraggio della qualità esercitato ai sensi dall'Art. 33 della LR 23/2007, seguendo le indicazioni contenute nelle norma UNI EN 13816 (Trasporto pubblico di passeggeri-Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio).

2. La Regione verifica, con personale proprio o tramite soggetti terzi, il rispetto dei principi generali e degli standard specifici relativi alla qualità dei servizi di trasporto e dei servizi connessi acquistati dalla Regione stessa. In tale ambito Trenitalia si impegna ad assicurare l'accesso al personale incaricato, nonché ad emettere carte di libera circolazione per le finalità di cui sopra. Tali ispezioni sono effettuate con cadenza periodica , con o senza preavviso, come definito all'interno dell'Allegato 5 e sono atte a

Cristina Bostino

[Signature]

[Signature]

verificare il rispetto dei livelli di qualità e quantità del servizio contrattualmente stabiliti.

Le ispezioni effettuate dalla Regione con preavviso possono aver luogo, a scelta di Trenitalia, anche in assenza di contraddittorio.

3. Trenitalia si impegna a presentare alla Regione i dati di cui all'Allegato 6, con le modalità ivi indicate.

4. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso Rete Ferroviaria Italiana affinché la Regione sia abilitata alla consultazione via Internet dei Sistemi informativi di circolazione di Rete Ferroviaria Italiana con il profilo di accesso del "Committente/Cliente di Impresa Ferroviaria". Per la durata del presente Contratto e per l'eventuale sua proroga, il servizio di consultazione per una sola postazione sarà a carico di Trenitalia.


5. Il monitoraggio della qualità del servizio reso da Trenitalia è svolto dalla Regione ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera b), della LR 23/2007. Le indagini sulla soddisfazione del cliente, svolte annualmente secondo i principi e le modalità di cui alla norma UNI EN 13816, sono effettuate a spese e cura di Trenitalia secondo modalità concordate in modo da garantire l'obiettività, definendone congiuntamente con la Regione i contenuti.

6. Le Parti condividono che un sottoinsieme significativo dei dati di monitoraggio possa essere pubblicato con regolarità, in modo da garantire la dovuta trasparenza nei confronti degli utenti, in attuazione di quanto disposto dalla citata Legge 244/2007. I dati oggetto di pubblicazione riguardano prioritariamente gli indici di puntualità per direttrice, le soppressioni, il rispetto delle composizioni programmate, i risultati medi delle verifiche sulla pulizia e sull'efficienza dei rotabili, i risultati delle indagini sulla soddisfazione dell'utenza, il consuntivo statistico dei reclami presentati e della frequentazione dei treni. La pubblicazione è a cura della Regione.


Cristina Bordini

Prof.

Giuseppe



	7. Trenitalia si impegna a fornire alla Regione un report sulle cause della mancata	
	puntualità, soppressioni e guasti al materiale rotabile, con le modalità dell'Allegato 6.	
	8. Le Parti concordano sulla riservatezza delle informazioni acquisite in base al Contratto e	
	di limitarne l'uso ai fini della gestione dello stesso, delle verifiche previste in sede	Cristina Bordini
	nazionale e della pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico di	
	interesse regionale. Le informazioni non potranno, comunque, essere utilizzate per	
	ledere le capacità concorrenziali di Trenitalia. Le Parti tuttavia riconoscono come non	
	lesivi di tale capacità i dati che Trenitalia si impegna a rendere disponibili in applicazione	
	dell'Allegato 6, nonché tutti gli altri dati necessari a garantire la libera concorrenza	
	all'interno degli atti di gara per l'affidamento dei servizi.	
	Art. 18	Jdg
	(Vigilanza e sistema delle penalità)	
	1. Le risultanze relative alle attività di verifica effettuate dalla Regione sono utilizzate ai	
	fini del calcolo delle penalità previste dal presente Contratto, di cui all'Allegato 5,	
	eserita la procedura di cui al successivo comma 2.	
	2. La Regione provvede, con lettera raccomandata A/R, ad inoltrare l'avviso di violazione	
	entro 90 giorni dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 10 giorni	Punzo
	dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie	
	controdeduzioni mediante raccomandata A/R. La Regione, entro 10 giorni dal	
	ricevimento delle stesse non ritenendole valide e comunque, entro 40 giorni dalla data	
	di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare mediante raccomandata A/R la	
	notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato	
	accoglimento delle eventuali controdeduzioni presentate da Trenitalia. Quest'ultima	
	potrà comunque appellarsi al Comitato di cui al precedente Art. 9, sottoponendo ad	
	esso l'esame delle singole questioni, richiedendone la convocazione entro 10 giorni dal	



ricevimento della notifica della penalità. Il parere del Comitato è regolato da quanto previsto dal successivo Art. 22 comma 7.

3. In caso di conferma della penalità, anche a seguito dell'intervento del Comitato, la Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali di cui sopra dalla rata di saldo del corrispettivo di cui al precedente Art. 6.

B. B. B.

4. L'importo delle penali applicate potrà, a richiesta della Regione, essere utilizzato da Trenitalia per attività migliorative dei servizi resi in ambito contrattuale. In tale contesto, Trenitalia si impegna, attraverso le proprie strutture, a dare esecuzione ai miglioramenti individuati dalla Regione senza oneri aggiuntivi.

Carlo...

5. L'importo complessivo annuale delle penali previste dal presente Contratto, escluse quelle inerenti i servizi di pulizia, è alla data di sottoscrizione del presente Contratto pari all'1,5 per cento del valore annuale del corrispettivo di cui all'Art. 6. Tale percentuale si intende automaticamente adeguata in aumento in relazione al massimo limite - maggiorato di 0,50 punti percentuali - previsto nei Contratti che saranno stipulati tra Trenitalia e le Regioni e Province Autonome e che Trenitalia si impegna a comunicare.

J. J.


Art. 19

(Sistema premiante)

1. Il raggiungimento da parte di Trenitalia degli standard attinenti al sistema premiante sarà riconosciuto mediante la corresponsione da parte della Regione di premi secondo quanto indicato nell'Allegato 5. La procedura per l'applicazione delle premialità da parte della Regione viene attuata in analogia a quanto previsto dall'0 relativamente alle penalità.

[Signature]

2. L'importo complessivo annuale delle premialità non può superare il limite massimo di cui al comma 5 dell'Art. 18.



Art. 20

(Reclami)

1. Trenitalia si impegna a fornire ai viaggiatori una risposta essenziale e corretta ad ogni richiesta di chiarimenti o reclamo ricevuti in forma scritta (lettera, fax o e-mail), entro 30 giorni, inviando copia alla Regione delle risposte per le richieste indirizzate anche alla Regione. Trenitalia assicura la "tracciabilità" del reclamo al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Per le segnalazioni dell'utenza indirizzate e trattate direttamente dalla Regione, Trenitalia si impegna ad agevolare l'istruzione delle pratiche fornendo i dati in suo possesso con la massima sollecitudine e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Costanza Bobbio

J. J. J.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21

(Risoluzione del Contratto)

1. La procedura di risoluzione del Contratto può essere attivata nei casi previsti dalla legge.
2. Entro i trenta giorni successivi alla richiesta di risoluzione del presente Contratto, le Parti rimettono le proprie osservazioni al Comitato di cui all'Art. 9 per l'eventuale tentativo di conciliazione. Il Comitato procede ai sensi dell'Art. 22 comma 7. Trenitalia si impegna a garantire il servizio fino al subentro dell'eventuale nuovo gestore.
3. Qualora le penali superino il valore di cui al comma 5 dell'art.18, la Regione può avvalersi del diritto di recesso del presente Contratto.

Luca

Art. 22

(Interpretazione del Contratto ed eventuali controversie tra le Parti)

1. Qualora vi sia discordanza fra le disposizioni contrattuali e quanto disciplinato negli

allegati tecnici del presente Contratto, prevalgono le norme contrattuali.

2. Le Parti concordano che, per quanto non diversamente regolamentato dal presente Contratto di Servizio, valgono le norme vigenti.

3. Tutte le comunicazioni inerenti al presente Contratto devono essere indirizzate, rispettivamente, a "Trenitalia, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, Piazza Vittorio Veneto 3, 34100, Trieste" e "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità, Energia ed Infrastrutture di Trasporto, Servizio Trasporto Pubblico Locale, Via Giulia 75/1, 34126, Trieste".

4. Ciascuna delle Parti può nominare un proprio Referente per la gestione del Contratto. Il nominativo dovrà essere formalmente comunicato da entrambe le Parti entro 10 giorni dalla nomina.

5. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.

6. La parte interessata a far valere una propria posizione chiede alla controparte di svolgere il tentativo di conciliazione.

7. Entro 10 giorni dalla richiesta, la questione dovrà essere rimessa alla valutazione del Comitato di cui al precedente Art. 9, che si dovrà pronunciare entro i successivi trenta giorni.

8. In caso di mancato accordo in sede di Comitato, per ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Trieste.

Art. 23


(Clausola fiscale)

1. All'Ufficio del Registro si chiede, agli effetti dei termini di registrazione del presente atto, l'applicazione dell'Art. 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Cristina Bobbio

J. J.

R. R.



2. Ai fini dell'imposta di registro, le Parti richiedono la registrazione a taxa fissa, ai sensi dell'Art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. Sono a carico di Trenitalia gli oneri relativi al presente Contratto, ad eccezione di quelli che, per legge, sono a carico della Regione.

Art. 24

(Disposizione transitorie)

1. In deroga all'Art. 6, comma 2, lettera a), in relazione all'esercizio 2009, la quota di corrispettivo spettante quale acconto del 90 per cento dello stesso, come previsto dal presente Contratto, verrà concessa ed erogata entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo, previa emissione di fattura da parte di Trenitalia entro i 60 giorni precedenti.

2. Le Parti convengono che la decorrenza dell'avvio dei servizi oggetto del presente Contratto è da intendersi comunque a partire dal 1° gennaio 2009, con contestuale cessazione di efficacia della dichiarazione di subentro nel Contratto 2004 -2005 effettuata con delibera DGR 3312 dd.28/12/07 e non riconosciuta da Trenitalia con nota del 23/09/2008 prot. DPR/DRFVG/276/2008, previa formale attestazione da parte di Trenitalia dell'avvenuto esercizio a partire da detta data secondo le previsioni del presente Contratto, nonché la produzione della reportistica relativa, indipendentemente dalle previsioni contrattuali in ordine alle date di presentazione.

3. In deroga a quanto previsto dall'Art. 5, comma 4, la definizione del programma di esercizio relativo al periodo 2009-2010 sarà concordata fra le Parti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

4. Analogamente, in deroga alle tempistiche previste dall'Art. 8, le variazioni ai servizi e al Catalogo per l'esercizio 2009 saranno concordate tra le Parti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Bisbino

Ciuffalano

J. J.

Suma



Richiesto, ho pertanto io Ufficiale Rogante Aggiunto ricevuto il presente atto dei quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, riconoscendolo conforme alla volontà espressami, lo approvano e con me lo sottoscrivono in calce ed a margine degli altri fogli.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, questo atto occupa pagine intere 28 e fin qui righe sei della pagina 29.

Per Trenitalia S.p.A.


(Ing. Giancarlo Laguzzi)

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Arch. Riccardo Riccardi)

L'Ufficiale Rogante Aggiunto

(Dott.ssa Cristiana Bobbio)



ALLEGATI AL CONTRATTO DI SERVIZIO

- ALLEGATO 1 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO
- ALLEGATO 2 - SERVIZI DI TRASPORTO E CONNESSI
- ALLEGATO 3 - SISTEMA TARIFFARIO E GRATUITÀ
- ALLEGATO 4 - SANZIONI ALLA CLIENTELA
- ALLEGATO 5 - STANDARD QUALITATIVI, PENALITÀ E PREMIALITÀ
- ALLEGATO 6 - DATI DI ESERCIZIO, GESTIONALI ED ECONOMICI
- ALLEGATO 7 - CARTA DEI SERVIZI



L

Bobbio


P

ALLEGATO 1 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO


Sezione A Trasporto treno 1 gennaio- 31 dicembre. Tabella nella pagina seguente

Da aggiornare e trasmettere in formato elettronico ad ogni variazione del programma di esercizio.


P



SEZIONE B Trasporto bus 1 gennaio- 31 dicem



Codice bus	Quadro orario	Ora		giorni di servizio Anni	bus*km di servizio	Servizi minimi garantiti in caso di sciopero
		Da				
		Partenza	ora p			
				Arrivo	ora a	
TS101	13 Ts-Ve BUS	CERVIGNANO A.G.	5.24	TRIESTE C.LE	6.15 46	303 13.938 X
TS102	13 Ts-Ve BUS	PALAZZOLO dello STELLA	6.59	PORTOGRUARO C.	7.40 21	36 756 X
TS104	13 Ts-Ve BUS	S. GIORGIO di NOGARO	6.47	PORTOGRUARO C.	7.40 32	36 1.152 X
TS106	13 Ts-Ve BUS	TRIESTE C.LE	22.27	PORTOGRUARO C.	0.17 93	299 27.807
TS108	13 Ts-Ve BUS	TRIESTE C.LE	23.59	PORTOGRUARO C.	1.49 93	2 186
TS110	13 Ts-Ve BUS	TRIESTE C.LE	23.59	PORTOGRUARO C.	1.49 93	2 186
TS112	13 Ts-Ve BUS	TRIESTE C.LE	23.59	PORTOGRUARO C.	1.49 93	2 186
TS114	13 Ts-Ve BUS	TRIESTE C.LE	23.59	PORTOGRUARO C.	1.49 93	2 186
TS201	14 Ud-Ts BUS	UDINE	4.37	TRIESTE C.LE	6.44 99	303 29.997 X
TS202	14 Ud-Ts BUS	GORIZIA C.LE	6.21	UDINE	7.14 39	254 9.906 X
TS254 TS256	14 Ud-Ts BUS	TRIESTE C.LE	14.11	UDINE	16.40 105	16 1.680
TS301	15 Ud-Cv BUS	CARNIA	5.10	UDINE	6.18 52	7 364 X
TS313	15 Ud-Cv BUS	UDINE	14.20	CERVIGNANO A.G.	15.10 39	37 1.443
TS325	15 Ud-Cv BUS	UDINE	19.56	CERVIGNANO A.G. via Bagnaria Arsa	20.51 44	65 2.860 X
TS351	15 Ud-Cv BUS	UDINE	14.37	CERVIGNANO A.G.	15.27 39	48 1.872
TS353	15 Ud-Cv BUS	UDINE	18.25	CERVIGNANO A.G.	19.15 39	48 1.872
TS306	15 Ud-Cv BUS	CERVIGNANO A.G.	7.22	UDINE	8.09 39	189 7.371 X
TS308	15 Ud-Cv BUS	CERVIGNANO A.G.	7.22	UDINE	8.14 39	102 3.978 X
TS320	15 Tarv-Ud BUS	UDINE	14.20	CARNIA	15.29 52	51 2.652
TS322	15 Ud-Cv BUS	CERVIGNANO A.G.	14.26	UDINE	15.05 39	12 468
TS344	15 Tarv-Ud BUS	UDINE	18.47	CARNIA	19.56 52	69 3.588 X(feriali)
TS352	15 Ud-Cv BUS	CERVIGNANO A.G.	8.00	UDINE	8.50 39	46 1.794
TS354	15 Tarv-Ud BUS	UDINE	11.51	GEMONA d.F. C. Studi	12.45 40	2 80
TS356	15 Ud-Cv BUS	CERVIGNANO A.G.	13.44	UDINE	14.34 39	48 1.872
TS358	15 Tarv-Ud BUS	CERVIGNANO A.G.	19.44	UDINE	20.34 39	48 1.872
TS401	233 Gm-Sc BUS	MANIAGO	6.45	SACILE	7.50 49	37 1.813 X
TS401	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	6.10	SACILE	7.50 75	2 150 X
TS403	233 Gm-Sc BUS	AVIANO	8.44	SACILE	9.23 30	4 120 X
TS405	233 Gm-Sc BUS	GEMONA d.F. C. Studi	13.04	PINZANO	13.42 29	214 6.206 X
TS407	233 Gm-Sc BUS	MANIAGO	14.45	SACILE	15.50 49	5 245
TS407	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	14.10	SACILE	15.50 75	36 2.700
TS451	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	9.08	SACILE	10.46 74	2 148
TS451	233 Gm-Sc BUS	GEMONA del Friuli	8.23	SACILE	10.46 106	6 636
TS453	233 Gm-Sc BUS	GEMONA del Friuli	14.16	PINZANO	14.53 29	6 174
TS455	233 Gm-Sc BUS	MANIAGO	15.42	SACILE	16.45 48	1 48
TS455	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	15.07	SACILE	16.45 74	6 444
TS457	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	17.03	SACILE	18.41 74	1 74
TS402	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	7.28	GEMONA d.F. C. Studi	8.08 29	214 6.206 X
TS404	233 Gm-Sc BUS	SACILE	8.03	AVIANO	8.42 30	4 120 X
TS406	233 Gm-Sc BUS	SACILE	14.30	MANIAGO	15.35 49	77 3.773
TS406	233 Gm-Sc BUS	SACILE	14.30	PINZANO	16.10 75	1 444
TS408	233 Gm-Sc BUS	SACILE	18.15	PINZANO	19.55 75	27 444 X
TS410	233 Gm-Sc BUS	SACILE	19.15	MANIAGO	20.20 49	5 245 X
TS452	233 Gm-Sc BUS	SACILE	13.15	PINZANO	14.53 74	6 444 X



Codice bus	Quadro orario	Orario				km di linea	Giorni di Esercizio Annuo	bus*km di servizio	Servizi minimi garantiti in caso di sciopero
		Da		a					
		Partenza	ora p	Arrivo	ora a				
TS454	233 Gm-Sc BUS	PINZANO	14.57	GEMONA del Friuli	15.39	29	6	174	
TS460	233 Gm-Sc BUS	SACILE	17.12	GEMONA del Friuli	19.24	103	1	103	
TS462	233 Gm-Sc BUS	SACILE	17.12	GEMONA del Friuli	19.39	106	6	636	
TS501	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	5.35	PORTOGRUARO C.	6.19	26	30	780	X
TS503	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	6.48	PORTOGRUARO C.	7.32	26	30	780	X
TS505	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	7.26	PORTOGRUARO C.	8.10	26	30	780	X
TS507	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	7.56	PORTOGRUARO C.	8.40	26	30	780	X
TS511	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	12.03	PORTOGRUARO C.	12.47	26	30	780	
TS515	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	13.32	PORTOGRUARO C.	14.16	26	30	780	
TS517	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	14.09	PORTOGRUARO C.	14.53	26	30	780	
TS519	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	15.03	PORTOGRUARO C.	15.47	26	109	2.834	
TS521	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	17.42	PORTOGRUARO C.	18.26	26	72	1.872	
TS523	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	18.15	PORTOGRUARO C.	18.59	26	121	3.146	X
TS525	236 Pg-Ca BUS	CASARSA	19.38	PORTOGRUARO C.	20.22	26	72	1.872	X
TS502	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	6.01	CASARSA	6.46	26	30	780	X
TS504	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	6.29	CASARSA	7.14	26	30	780	X
TS506	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	7.08	CASARSA	7.53	26	30	780	X
TS508	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	7.40	CASARSA	8.25	26	30	780	X
TS510	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	8.17	CASARSA	9.02	26	30	780	X
TS516	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	13.12	CASARSA	13.57	26	30	780	
TS520	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	14.16	CASARSA	15.01	26	30	780	
TS522	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	15.12	CASARSA	15.57	26	6	156	
TS524	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	16.54	CASARSA	17.39	26	72	1.872	
TS526	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	17.22	CASARSA	18.07	26	121	3.146	
TS528	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	18.29	CASARSA	19.14	26	72	1.872	X
TS530	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	19.11	CASARSA	19.56	26	121	3.146	X
TS532	236 Pg-Ca BUS	PORTOGRUARO C.	20.41	CASARSA	21.21	26	252	6.552	X
TS701	241 SGN-Pa BUS	PALMANOVA	13.10	S. GIORGIO di NOGARO	13.32	16	189	3.024	
TS703	241 SGN-Pa BUS	PALMANOVA	14.00	S. GIORGIO di NOGARO	14.22	16	254	4.064	
TS705	241 SGN-Pa BUS	PALMANOVA	17.02	S. GIORGIO di NOGARO	17.24	16	189	3.024	
TS707	241 SGN-Pa BUS	PALMANOVA	18.02	S. GIORGIO di NOGARO	18.24	16	254	4.064	
TS709	241 SGN-Pa BUS	PALMANOVA	19.05	S. GIORGIO di NOGARO	19.27	16	189	3.024	X
TS702	241 SGN-Pa BUS	S. GIORGIO di NOGARO	6.30	PALMANOVA	6.55	16	254	4.064	X
TS704	241 SGN-Pa BUS	S. GIORGIO di NOGARO	7.17	PALMANOVA	7.40	16	65	1.040	X
TS704	241 SGN-Pa BUS	S. GIORGIO di NOGARO	7.17	UDINE	8.14	44	189	8.316	X
Totale km								212.633	

Posti offerti dai servizi bus: 55

Da aggiornare e trasmettere in formato elettronico ad ogni variazione del programma di esercizio.

FERMATE

Per quanto riguarda le fermate intermedie inerenti i servizi acquistati e il relativo orario dei treni e dei bus si fa riferimento all'orario ufficiale pubblicato denominato "InTreno" relativo al periodo 14 dicembre 2008 - 13 giugno 2009. Da aggiornare e trasmettere in formato elettronico ad ogni variazione del programma di esercizio.

ALLEGATO 2 - SERVIZI DI TRASPORTO E CONNESSI

Sezione A Servizi di trasporto ferroviari acquistati 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009

C*	COMPOSIZIONE TRENI	POSTI SEDUTI	C*	Prezzo base 2008 (€/ora)	Prezzo base 2009 (€/ora)	Prezzo totale 2009 (€)
C1	Ain (2 pz) / MINUETTO	inferiore a 150	C1	509,74	528,28	10.485.075,95
C2	Ain - TAF	da 150 a 500	C2	568,75	588,23	16.124.905,21
	Ale 801/940/841/724 (4pezzi)					
C3	PR (5+1) - DP (2+1) - Vivalto (3+1) - UIC X (5+1) - MDVE (5+1) - MDVC (5+1)	da 500 a 600	C3	746,32	768,65	2.242.982,25
	DP (3+1) - Vivalto (4+1) - PR (6+1) - UIC X (6+1) - MDVE (6+1) - MDVC (6+1)					
C4	DP (4+1) - Vivalto (5+1) - PR (7+1) - UIC X (7/8+1) - MDVE (7/8+1) - MDVC (7/8+1) - (altro)	oltre 600	C4	798,36	821,52	4.778.374,75
Totale programma di esercizio al lordo degli introiti						33.631.338,16
Introiti (stima Trenitalia su base 2007)						8.807.825,43
Totale programma di esercizio al netto degli introiti						24.823.512,73

SOVRAPREZZI

Sul prezzo orario base per categoria si applicano i seguenti correttivi in base alle caratteristiche del servizio svolto:

SERVIZI FESTIVI

Maggiorazione per servizi in tutto o in parte di Sabato, Domenica e festivi diurni. +18%

SERVIZI NOTTURNI

Maggiorazione per servizi svolti in fascia oraria che impegna il servizio notturno (22.00-05.00). +16%

ETA' DEL MATERIALE (1)

Fino a 12 anni +10%

(1) Nel calcolo dell'età del materiale una locomotiva E464 pesa 5 carrozze equivalenti

INDICE DI AFFOLLAMENTO

Carico medio (2)/Posti offerti <20% +10%

(2) Carico medio del treno sulla rilevazione invernale

Sezione B Servizi di trasporto automobilistici acquistati 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009



TRASPORTO BUS	km	Prezzo base 2009 (€/km)	Prezzo totale 2009 (€)
Totale programma di esercizio bus	212.633	2,34	497.561,22

Sezione C Servizi connessi acquistati

SERVIZI	Prezzi 2009 (€)	Prezzo totale 2009 (€)
Biglietterie	Prezzo per turno/sportello apertura feriale	1.363.308,17 (*)
	+10% per aperture festive	
Sipax	Prezzo per viaggiokm	414.109,70
Disabili	Servizi in stazione	70.000,00
Servizi informazione	Call center/orario/sito internet	57.299,69
	Prezzo per ora di produzione	
TOTALE		1.904.717,56

(*) valore complessivo dei servizi di biglietteria di Gemona del Friuli per il 1° semestre 2009

Totali
Totale Sezioni A, B e C al netto degli introiti
Valore delle condizioni di Contratto in deduzione
Corrispettivo totale



CB/brno

2

Elenco biglietterie in stazione e relativi orari di apertura

Turni di apertura biglietterie

ORARIO INVERNALE										
2009	TURNI	ORARIO	L	M	M	G	V	S	D	TOTALI
CASARSA	M	6.20-13.00	1	1	1	1	1	1	1	12
CASARSA	P	13.00-19.45	1	1	1	1	1	0	0	
CASARSA	G		0	0	0	0	0	0	0	
CERVIGNANO	M	6.20.00-12.45	2	2	1	1	2	1	1	16
CERVIGNANO	P	12.45-19.15	1	1	1	1	1	0	0	
CERVIGNANO	G	9.00-13.00/14.00-17.00	0	0	0	1	0	0	0	
CODROIPO	M	6.35-10.30/12.30-15.15	1	1	1	1	1	0	0	5
CODROIPO	P		0	0	0	0	0	0	0	
CODROIPO	G		0	0	0	0	0	0	0	
GEMONA (1)	M	6.40-1035/12.35-16.15	1	1	1	1	1	0	0	5
GEMONA (1)	P		0	0	0	0	0	0	0	
GEMONA (1)	G		0	0	0	0	0	0	0	
GORIZIA	M	6.20-13.00	1	1	1	1	1	1	1	19
GORIZIA	P	13.00-19.40	2	2	2	2	2	1	1	
GORIZIA	G		0	0	0	0	0	0	0	
LATISANA	M	6.15-13.00	1	1	1	1	1	1	1	12
LATISANA	P	13.00-19.45	1	1	1	1	1	0	0	
LATISANA	G		0	0	0	0	0	0	0	
SACILE	M	6.00-12.45	2	1	1	1	1	1	1	19
SACILE	P	12.45-19.15	1	2	2	2	2	1	1	
SACILE	G		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE			15	15	14	15	15	7	7	88

ORARIO ESTIVO										
2009	TURNI	ORARIO	L	M	M	G	V	S	D	TOTALI
CASARSA	M	6.20-13.00	1	1	1	1	1	1	0	11
CASARSA	P	13.00-19.45	1	1	1	1	1	0	0	
CASARSA	G		0	0	0	0	0	0	0	
CERVIGNANO	M	6.20.00-12.45	2	2	1	1	2	1	1	18
CERVIGNANO	P	12.45-19.15	1	1	1	1	1	1	0	
CERVIGNANO	G	9.00-13.00/14.00-17.00	0	0	1	1	0	0	0	
CODROIPO	M	6.35-10.30/12.30-15.15	1	1	1	1	1	0	0	5
CODROIPO	P		0	0	0	0	0	0	0	
CODROIPO	G		0	0	0	0	0	0	0	
GORIZIA	M	6.20-13.00	1	1	1	1	1	1	1	15
GORIZIA	P	13.00-19.40	2	2	1	1	2	0	0	
GORIZIA	G		0	0	0	0	0	0	0	
LATISANA	M	6.15-13.00	2	2	2	2	2	1	1	19
LATISANA	P	13.00-19.45	1	1	1	1	1	1	1	
LATISANA	G		0	0	0	0	0	0	0	
SACILE	M	6.00-12.45	2	1	1	1	1	1	1	14
SACILE	P	12.45-19.15	1	1	1	1	2	0	0	
SACILE	G		0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE			15	14	13	13	15	7	5	82

Totale Turni di apertura biglietterie

BIGLIETTERIA	Turni a settimana ORARIO INVERNALE	Turni a settimana ORARIO ESTIVO	Turni feriali	Turni festivi	Totale Turni
CASARSA	12	11	508	87	595
CERVIGNANO	16	18	723	133	856
CODROIPO	5	5	254	1	255
GORIZIA	19	15	736	173	909
LATISANA	12	19	574	124	698
SACILE	19	14	722	182	904
TOTALE	88	82	3630	700	4217 (*)

(*) sono comunque compresi i servizi di biglietteria di Gemona del Friuli per il 1° semestre 2009, pari a 113 turni

Nota: Durante le festività nazionali del 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre le biglietterie vengono chiuse

(1) Per la biglietteria di Gemona del Friuli i turni di apertura indicati riguardano il primo semestre del 2009. Dall'estate 2009 Trenitalia provvede a garantire comunque in tale stazione la vendita diretta di titoli di viaggio nazionali ed internazionali ovvero ad installare nella stessa distributrici automatiche che consentano l'emissione di biglietti ed abbonamenti regionali, nazionali ed internazionali.

Per le biglietterie di San Giorgio di Nogaro e Cormons, non presenti nell'elenco di cui sopra e nelle quali il servizio di biglietteria risulta attualmente sospeso, Trenitalia provvede, entro il mese di settembre 2009, a garantire comunque in tali stazioni la vendita diretta di titoli di viaggio nazionali ed internazionali ovvero ad installare nelle stesse distributrici automatiche che consentano l'emissione di biglietti ed abbonamenti regionali, nazionali ed internazionali.

In relazione alle modifiche apportate agli orari di apertura delle biglietterie riportate nell'elenco di cui sopra rispetto agli orari relativi all'anno 2008, Trenitalia provvede a garantire comunque la possibilità di acquisto del biglietto in stazione anche mediante adeguati sistemi di emissione automatica nei periodi non più coperti dal servizio a sportello.

Trenitalia si impegna a non ridurre o modificare, senza il consenso della Regione, i turni di apertura e i servizi di biglietteria sopra descritti.

Per le biglietterie della Divisione Passeggeri Nazionale/Internazionale (Trieste, Udine, Pordenone e Monfalcone) Trenitalia si impegna ad informare la Regione su eventuali modifiche che dovessero intervenire nei loro orari di esercizio, proponendo soluzioni alternative.

Punti vendita

Elenco punti vendita dotati di emettitrice

N.	LOCALITA'	DENOMINAZIONE
1	AQUILEIA	KAUSSER CARTOLERIA DI CAUSSER SABRINA
2	ARTEGNA	RIVENDITA TABACCHI N°3
3	BASILIANO	EDICOLA BAR "IN CENTRO" OGNIBENE FABRIZIO SNC
4	BUDOIA	IL GIRASOLE DI LEVAZZARI DANIELA
5	BUTTRIO	RIVENDITA TABACCHI N°1
6	CAPRIVA DEL FRIULI	RIVENDITA TABACCHI N°1
7	CARGNACCO (POZZUOLO DEL FRIULI)	DISTRIBUZIONE CEB DI BUIATTI NICOLA & C. SAS RIV. TAB. N°6
8	CASARSA DELLA DELIZIA	ARL SNC DI BAZZANA ROLANDO
9	CERVIGNANO DEL FRIULI	CENTRO SERVIZI PETRUZ DOTT. FLAVIO RIV. TAB. N°4
10	CIVIDALE DEL FRIULI	SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL
11	CODROIPO	EDICOLA CARFAGNA DI CARFAGNA GIUSEPPINA
12	CORDENONS	RIVENDITA TABACCHI N°1
13	CORDOVADO	L'AQUILONE DI ANESE MARISA
14	CORMONS	RIVENDITA TABACCHI N°17 DI MASTROMATTEO MASSIMO
15	CORMONS	TRENOBAR DI BIGOT MAURO
16	CORMONS	PETTARIN MARCO CARTOLIBRERIA
17	DUINO AURISINA	GRUDEN GIOVANNI RIV. TAB. N°8
18	FIUME VENETO	PRIVATIVA JOLLY RIV. TAB. N°6
19	FOGLIANO DI REDIPUGLIA	EDICOLA CARTOLERIA DI VISINTIN LUCA
20	FONTANAFREDDA	RIVENDITA TABACCHI N°1
21	FRAZ. SEVEGLIANO (BAGNARIA ARSA)	FRONDA ROBERTO RIV. TAB. N°3
22	GEMONA DEL FRIULI	EREDI COLUSSI MARIANO SAS DI COLUSSI ROBERTO & C.
23	GEMONA DEL FRIULI	CARGNELUTTI EDITH RIV. TAB. N°14
24	GORIZIA	RIVENDITA N°30 BAR ALLA STAZIONE
25	GORIZIA	TABACCHERIA TICOZZI
26	GORIZIA	RIV. TAB. N°6 CIARABELLINI GIUSEPPINA
27	GRADISCA D'ISONZO	RIVENDITA TABACCHI N°3
28	GRADO	TABACCHERIA CIBIN DI CIBIN GIANLUCA RIV. TAB. N°11 BAR ALLA FERROVIA SCLOSA SAS DI MAURIZIO G.-MINUTELLO R. & C.-RIV. TAB. N°12
29	LATISANA	

0 1 07 136299 193 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARCA DA BOLLO

€1,00

UNO/00


00001530
00015308
0001-00010
IDENTIFICATIVO

07/05/2009 10:43:50
C08499F30E5724
01071362991930

C. B. B. B. B.

2

[Signature]



N.	LOCALITA'	DENOMINAZIONE
30	MANZANO	RIVENDITA TABACCHI N°6
31	MANZANO	COMUZZO ANGELA RIV. TAB. N°1
32	MANZANO	FRATELLI CAPPELLO SNC DI ROBERTA CAPPELLO & C.
33	MONFALCONE	BISTROT BRANDI DI BIRRERIA "DA DEO" SNC
34	MONFALCONE	RIVENDITA TABACCHI N°9
35	MONFALCONE	ZUPPICCHINI FRANCO RIV. TAB. N°6
36	MONFALCONE	L'ANGOLOTTO DI DELBELLO FEDERICA RIV. TAB. N°29
37	MONTEREALE VALCELLINA	FUTURA DI LIUT PAOLO & C. SNC RIV. TAB. N°8
38	MOSSA	LAUVIAH DI LORENZUT ELIANA-RIV. TAB. N°3
39	MUZZANA DEL TURGNANO	RIVENDITA TABACCHI N°1
40	PALAZZOLO DELLO STELLA	ROMANO MANUELA - RIVENDITA TABACCHI N°2
41	PALMANOVA	RIVENDITA TABACCHI N°6
42	PONTEBBA	EDICOLA BUZZI ELENA
43	PORCIA	BASSO ANDREA RIV. TAB N°15
44	PORDENONE	BOARETTO FABIO & C. SAS
45	PORDENONE	"TABACCHERIA MARINI" RIVENDITA TABACCHI N°10
46	PORDENONE	GIAMPAOLO FRANCESCO RIVANDITA TABACCHI N°7
47	ROMANS D'ISONZO	GIO-CART DI CAPOLICCHIO & C. SAS
48	RONCHI DEI LEGIONARI	CAFFE' TRIESTE -RIVENDITA TABACCHI N°4
49	SACILE	BAR STAZIONE-DELLA FIORENTINA SILVIO & C. SNC
50	SACILE	L'EDICOLA DI PESSOT LUCA-RIV.TAB. N°20
51	SAGRADO	GISMANO ALESSANDRO-RIV. TAB. N°2
52	SAN GIORGIO DI NOGARO	BAR ALLA POSTA DI BALLESTRIERO DARIO
53	SAN GIORGIO DI NOGARO	FOTO PICCINI ROBERTO RIV. TAB. N°2
54	SAN GIOVANNI AL NATISONE	CARTOLIBRERIA BOLZICCO DI SFILIGOI BRUNA-RIV. TAB. N°6
55	SAN GIOVANNI AL NATISONE	EDICOLA MENCHIELLI ANDREA
56	SAN GIOVANNI DI CASARSA (CASARSA DELLA DELIZIA)	NIDAL DI DRIGO DEBORA & SAS
57	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	CAFFE' COSTANZA DI MANARIN LUCA & C. SNC
58	TARCENTO	RIVENDITA TABACCHI N°7
59	TARVISIO	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO DI SELLA NEVEA E DEL PASSO PRAMOLLO
60	TARVISIO	TARVISIO BOSCOVERDE (IN STAZIONE)
61	TORVISCOSA	LA DEA BENDATA DI FERRO VANDA RIV. TAB. N°2
62	TRAVESIO	EDICOLA AGOSTI FULVIO
63	TRICESIMO	BAR AL CACCIATORE SNC
64	TRIESTE	RIVENDITA 124 TABACCHI E GIORNALI DI MANFREDI DONATELLA
65	TRIESTE	TABACCHI-GIORNALI N°61 DI VILMA LEGOVICH
66	TRIESTE	RIVENDITA TABACCHI N°177 DI BOSCHETTI ADRIANO
67	UDINE	RIVENDITA TABACCHI N°32 TABACCHI M.P.L.
68	UDINE	EDICOLA CARFAGNA DI CARFAGNA GIUSEPPINA
69	UDINE	DOLES MAJDA RIVENDITA TABACCHI N° 23
70	VENZONE	PUNTO A CAPO DI MADRASSI MICHELA & C. SNC

Elenco punti vendita biglietti a fasce

N.	LOCALITA'	DENOMINAZIONE
1	SANTA MARIA LA LONGA	LA NUOVA CARTOLIBRERIA DI GABRIELLA BULFON
2	CAPRIVA DEL FRIULI	RIVENDITA TABACCHI N°2
3	CERVIGNANO DEL FRIULI	RIVENDITA TABACCHI N°7-STAZ. FERROVIARIA
4	SEVEGLIANO(BAGNARIA ARSA)	RIVENDITA TABACCHI N°6
5	CUSANO DI ZOPPOLA	CONCESS. MORO ALDO ISIDORO BIRRA DREHER E HEINEKEN
6	DUINO-AURISINA	CARTOLIBRERIA TERCION DI TERCION ELENA
7	CODROIPO	BAR STAZIONE DI CRISTOFOLI MARIA & C. SNC
8	UDINE	RIVENDITA TABACCHI

Altri servizi in stazione

Stazione	Assistenza disabili	Self service Regionale	Punti vendita in stazione	Punti vendita esterni alla stazione	Biglietti altri vettori
Artegia		1		1	
Aviano					
Basiliano		1		1	
Bagnaria Arsa				1	
Bivio d'Aurisina		1		2**	
Budoia-Polcenigo					
Buttrio		1		1	
Capriva				2	
Carnia		1			
Casarsa		1	1		SI
Cervignano-Aquileia-Grado	SI	1		2	SI
Codroipo		2	2		
Cordovado-Sesto				1	
Cormons		2	1	2	
Cusano				1	
Cornino					
Fontanafredda				1	
Fanna					
Forgaria B.A.					
Gemona del Friuli		1	1	1	SI
Gorizia Centrale	SI	1	1	2	
Latisana-Lignano-Bibione	SI	1	1		SI
Lumignacco		1			
Maniago		1			
Manzano		1		2	
Medino**					
Monfalcone	SI	2	1	1	
Miramare**					
Montereale Valcellina				1	
Mossa				1	
Muzzana del Turignano				1	
Palazzolo dello Stella		1		1	
Palmanova		1		1	
Pinzano		1			
Pontebba				1	
Pordenone	SI	2	1	2	
Redipuglia		1		1	
Risano		1			
Ronchi dei Legionari Nord/Sud		1		1	
S. Giorgio di Nogaro		1		1	
S. Giovanni al Natisone		1		2	
S. Giovanni Casarsa				1	
S. Maria La Longa		1		1	
S. Stefano Udinese		1			
S. Vito al Tagliamento					

CB

2

CB

Stazione	Assistenza disabili	Self service Regionale	Punti vendita in stazione	Punti vendita esterni alla stazione	Biglietti altri vettori
Sacile		1	2		
Sagrado		1		1	
Sevegliano				1	
Sistiana-Visogliano					
Strassoldo					
Tarcento		1		1	
Tarvisio Boscoverde		1		1	SI
Travesio				1	
Tricesimo-S.Pelagio		1		1	
Trieste Centrale	SI	4 *		3	
Udine	SI	2	1	3	SI
Ugovizza					
Venezia				1	

* Un'emittitrice è collocata presso l'Università di Trieste

** Un punto vendita in località Duino ed un punto vendita in località Aurisina

Sono presenti inoltre i seguenti Punti vendita dislocati non in corrispondenza di stazioni:

- 1) Aquileia
- 2) Cividale
- 3) Cordenons
- 4) Fiume veneto
- 5) Gradisca d'Isonzo
- 6) Grado
- 7) Romans d'Isonzo
- 8) Porcia

Trenitalia si impegna a non ridurre senza il consenso della Regione la rete di vendita ed i servizi sopra descritti, comunicando in ogni caso le modifiche intervenute.

Trenitalia garantisce la rimessa in funzione delle emittitrici entro 2 giorni lavorativi dal verificarsi di ciascun guasto. Nel caso di vandalizzazioni che rendano completamente inservibili le apparecchiature, Trenitalia ne garantisce la rimessa in funzione entro 30 giorni.

Tutti i servizi connessi non specificatamente dettagliati devono essere erogati in misura qualitativa e quantitativa almeno pari a quelli in essere al 31.12.2008.

ALLEGATO 3 - SISTEMA TARIFFARIO E GRATUITÀ

I viaggiatori che utilizzano i servizi oggetto del presente Contratto sono soggetti alle "Condizioni e tariffe" di Ferrovie dello Stato S.p.A vigenti alla data della sottoscrizione del Contratto stesso.

Sezione A TARIFFE REGIONALI - CORSA SEMPLICE

Tariffa n. 39/7/FRIULI VENEZIA GIULIA

TARIFFA N. 39/7/1 - ORDINARIA					
SCAGL. KM	PREZZI				
	ADULTI		RAGAZZI		
	1^ CL.	2^ CL.	1^ CL.	2^ CL.	
1-4	1,45	0,98	1,45	0,98	
5-9	1,80	1,20	1,45	0,98	
10-14	2,50	1,65	1,45	0,98	
15-20	3,15	2,10	1,60	1,05	
21-30	3,85	2,55	1,95	1,30	
31-40	4,65	3,10	2,35	1,55	
41-50	5,50	3,65	2,75	1,85	
51-60	6,60	4,40	3,30	2,20	
61-70	7,80	5,20	3,90	2,60	
71-80	8,65	5,75	4,35	2,90	
81-90	10,05	6,70	5,05	3,35	
91-100	11,10	7,40	5,55	3,70	
101-125	13,60	9,05	6,80	4,55	
126-150	15,85	10,55	7,95	5,30	
151-175	18,10	12,05	9,05	6,05	
176-200	20,35	13,55	10,20	6,80	
201-225	22,60	15,05	11,30	7,55	
226-250	24,90	16,60	12,45	8,30	

Sezione B TARIFFE REGIONALI - ABBONAMENTO

Tariffa n. 40/7/ FRIULI VENEZIA GIULIA

TARIFFA N. 40/7/A ABBONAMENTO MENSILE				TARIFFA N. 40/7/B ABBONAMENTO ANNUALE			
SCAGL. KM.	PREZZI		SCAGL. KM.	PREZZI			
	1^ CL.	2^ CL.		1^ CL.	2^ CL.		
1-4	29,25	19,50	1-4	292,50	195,00		
5-9	35,95	23,95	5-9	359,50	239,50		
10-14	45,25	30,15	10-14	452,50	301,50		
15-20	56,50	37,65	15-20	565,00	376,50		
21-30	65,80	43,85	21-30	658,00	438,50		
31-40	75,00	50,00	31-40	750,00	500,00		
41-50	81,15	54,10	41-50	811,50	541,00		
51-60	90,45	60,30	51-60	904,50	603,00		
61-70	100,75	67,15	61-70	1007,50	671,50		
71-80	108,90	72,60	71-80	1089,00	726,00		
81-90	116,10	77,40	81-90	1161,00	774,00		
91-100	124,35	82,90	91-100	1243,50	829,00		
101-125	138,70	92,45	101-125	1387,00	924,50		
126-150	153,10	102,05	126-150	1531,00	1020,50		
151-175	167,50	111,65	151-175	1675,00	1116,50		
176-200	179,80	119,85	176-200	1798,00	1198,50		
201-225	192,15	128,10	201-225	1921,50	1281,00		
226-250	205,50	137,00	226-250	2055,00	1370,00		

CB
20



TARIFFA N. 40/7/D ABBONAMENTO QUINDICINALE		
SCAGL. KM.	PREZZI	
	1^ CL.	2^ CL.
1-4	20,55	13,70
5-9	26,20	17,45
10-14	31,90	21,25
15-20	38,05	25,35
21-30	44,20	29,45
31-40	50,35	33,55
41-50	54,45	36,30
51-60	60,60	40,40
61-70	66,75	44,50
71-80	73,00	48,65
81-90	77,05	51,35
91-100	83,25	55,50
101-125	92,50	61,65
126-150	101,70	67,80
151-175	112,00	74,65
176-200	120,25	80,15
201-225	128,40	85,60
226-250	136,65	91,10

Sezione C INTEGRAZIONI TARIFFARIE

Tariffa n. 41/7/A tratta Udine – Tarvisio.

Km	Corsa Semplice	Abbonamenti		Abbonamenti		Abbonamenti	
		Mensili Ordinari	Quindicinali Ordinari	Mensili per 2 corse giornaliere Limitatamente a 5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Quindicinali per 2 corse giornaliere Limitatamente a 5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Mensili per 2 corse giornaliere Limitatamente a 3 gg. settimanali da lunedì a venerdì	
0,0-4	0,98	19,50	13,70	19,50	12,65	14,05	
4,1-9	1,20	23,95	17,45	21,90	14,75	15,75	
9,1-14	1,65	30,15	21,25	28,10	18,85	20,20	
14,1-20	2,10	37,65	25,35	34,95	23,30	25,35	
20,1-30	2,55	43,85	29,45	39,75	27,05	28,75	
30,1-40	3,10	50,00	33,55	46,60	31,15	33,55	
40,1-50	3,65	54,10	36,30	50,70	33,90	36,30	
50,1-60	4,40	60,30	40,40	56,85	38,00	41,10	
60,1-70	5,20	67,15	44,50	59,60	39,75	42,45	
70,1-80	5,75	72,60	48,65	62,35	41,80	44,85	
80,1-90	6,70	77,40	51,35				
90,1-100	7,40	82,90	55,50				
100,1-125	9,05	92,45	61,65				
125,1-150	10,55	102,05	67,80				
150,1-175	12,05	111,65	74,65				
175,1-200	13,55	119,85	80,15				
200,1-225	15,05	128,10	85,60				
225,1-250	16,60	137,00	91,10				

Integrazione Forgaria – Gemona

L'integrazione tariffaria Udine-Tarvisio è estesa alle relazioni tra il Comune di Forgaria e Gemona per viaggi in abbonamento.

Sezione D TARIFFE REGIONALI CON APPLICAZIONE SOVRAREGIONALE (AS) - CORSA SEMPLICE e ABBONAMENTO

Metodologia di costruzione delle tariffe regionali con applicazione sovraregionale per viaggi con origine in una regione e destinazione in un'altra

La tariffa "AS" considera la somma delle tariffe regionali per i km percorsi nelle rispettive Regioni, diminuita della bandiera media per tener conto della digressività. La bandiera equivale al primo scaglione tariffario delle tariffe interessate.

E' calcolata per ogni coppia Origine/Destinazione commercialmente disponibile. Il prezzo calcolato vale per la relazione specifica in entrambi i sensi di percorrenza. Le stazioni di confine ai fini del calcolo della tariffa AS, come indicato nell'allegato 14 delle "Condizioni e Tariffe" di Ferrovie dello Stato S.p.A., sono SACILE, CORDOVADO e LATISANA. La stazione di Portogruaro, situata in territorio della Regione Veneto, rientra nell'estensione tariffaria del Friuli Venezia Giulia come previsto dall'allegato 13 delle "Condizioni e Tariffe" di Ferrovie dello Stato S.p.A. Pertanto per le relazioni da Portogruaro verso tutte le località del Friuli Venezia Giulia e viceversa si applica la tariffa regionale 39/7 o 40/7. Si fa comunque rinvio a quanto stabilito all'articolo 14 comma 3 del Contratto.

Sezione E Agevolazioni e gratuità

GRATUITI

Bambini fino a 4 anni non compiuti

CONCESSIONI DI VIAGGIO

C.Libera.Circ..

serie FS-VL

Serie A

Serie A2

serie A1bis

SerieA2 bis

serie BK

serie AL

serie AT

serie Adr

serie As

serie DP/B

Serie Genfer

serie DP/C30

C.L.C. POLFER

Serie DP/A.A.

AGEVOLATI

Ragazzi dai 4 anni compiuti al compimento del 12 anno : Riduzione 50%


CONCESSIONI SPECIALI

Valgono le "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato" di cui al Decreto Interministeriale n. 4516 del 8/6/1962, PA/98/01881/P del 25.02.98; DP/MK.NC 26/09/2000 135444, DP/MK 05/12/2001 20232P.

Deroga per Acquisto titoli di viaggio

In caso di guasto o vandalizzazione dell'emettitrice e di contemporanea chiusura del punto vendita in stazione, l'utente previo tempestivo avvertimento al Capotreno può richiedere l' emissione in treno al solo costo del titolo di viaggio al fine di limitare il disagio per l'utenza. Di tale opportunità è fornita da Trenitalia adeguata e tempestiva informazione all'utenza.

Modifiche ed adeguamenti del sistema tariffario definite dalla Regione determineranno l'automatica sostituzione del presente allegato.



ALLEGATO 4 - SANZIONI ALLA CLIENTELA

Sezione A Sanzioni

Con riferimento alle previsioni di cui al DPR 753/1980, il sistema sanzionatorio di cui al presente allegato è determinato sulla base delle disposizioni riportate nei seguenti ordini di servizio (OdS) della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia S.p.A:

- OdS 38/2004 "Condizioni di accesso ai treni e regolarizzazioni a bordo in vigore dal 1 ottobre 2004";
- OdS 24/2007;
- OdS 26/2007.

Modifiche ed adeguamenti del sistema delle sanzioni definite dalla Regione determineranno l'automatica sostituzione del presente allegato..

Sezione B Elenco stazioni ove non è assicurata la reperibilità del titolo di viaggio


Aviano; Comino; Fanna; Forghia Bagni Anduins; Miramare; Strassoldo; Torviscosa; Ugovizza; Sistiana; Meduno; Villa Opicina.

ALLEGATO 5 - STANDARD QUALITATIVI, PENALITÀ E PREMIALITÀ

Trenitalia si obbliga a raggiungere, attraverso successive tappe di miglioramento, livelli qualitativi particolare ai seguenti fattori di qualità del servizio di trasporto:

1. Puntualità
2. Affidabilità
3. Pulizia
4. Affollamento e composizione
5. Comfort di viaggio
6. Informazione alla clientela

Trenitalia si impegna a sottoporre alla Regione un programma di miglioramento della qualità chiaramente individuato e misurabile.



1. Puntualità

Le parti concordano di utilizzare RIACE, con riferimento allo Standard B, come strumento di monitoraggio. Nel calcolo dell'indice di puntualità non vengono considerate le giornate in cui si verificano scioperi. La puntualità del servizio verrà monitorata e calcolata rispetto all'orario di arrivo dei singoli treni nelle stazioni di termine corsa.

STANDARD

L'obiettivo di puntualità annuale è pari alla media degli indici di puntualità annuali del quadriennio precedente all'anno di riferimento, incrementata di 0,5 punti percentuali per la fascia 0-5 minuti e di 0,3 punti percentuali per la fascia 0-15 minuti.

Per l'anno 2009 gli obiettivi di puntualità risultano essere i seguenti:

- 90,96 % treni in arrivo nella fascia 0-5 minuti;
- 97,72 % treni in arrivo nella fascia 0-15 minuti.

PENALI

Il mancato rispetto dell'obiettivo di puntualità comporta l'applicazione di una penale su base annuale pari a:

- Euro 15.000 per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in meno rispetto allo standard prefissato per la fascia 0-5 minuti;
- Euro 15.000 per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in meno rispetto allo standard prefissato per la fascia 0-15 minuti.

La penalità complessiva è pari alla somma dei valori delle penali relative alle due fasce.

La metodologia così individuata potrà essere congiuntamente rimodulata sulla base dei risultati dei monitoraggi. In caso di proroga del contratto, le Parti si impegnano ad avviare un confronto al fine di determinare un ulteriore incremento dell'indice obiettivo da applicare, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dei dati consolidati nel quadriennio precedente ed a seguito dell'entrata in servizio di nuovo materiale.

Trenitalia si impegna a garantire la coincidenza (art.8 della Prefazione Generale Orario di Servizio di RFI) per gli ultimi treni della giornata nelle località di : Cervignano, Udine, Mestre, Sacile, Casarsa, Portogruaro, fatti salvi i limiti imposti dalle sospensioni notturne per le linee secondarie (Casarsa – Portogruaro, Udine - Cervignano e Sacile – Gemona).

In tali casi, il ritardo maturato da questi treni viene escluso dal computo dell'indice di puntualità.

Analogamente, i treni interessati da fermate straordinarie, richieste da comitive e concesse da Trenitalia previa intesa formale con la Regione, saranno esclusi dal computo dell'indice di puntualità esclusivamente in relazione al ritardo legato alla fermata straordinaria. Tali concessioni saranno oggetto di specifica valutazione congiunta con la Regione in relazione ai servizi nelle fasce pendolari al fine di individuare soluzioni alternative.

C. Bollizza
L

2. Affidabilità

Le parti concordano di utilizzare il sistema RIACE come strumento di monitoraggio dell'indice di soppressione. Trenitalia, in caso di rilevata incongruenza tra i dati desumibili dal sistema RIACE e quanto realmente occorso provvederà a fornire alla Regione adeguata documentazione giustificativa, ai fini della determinazione del dato contrattuale.

Qualora sia prevista dal presente Contratto la detrazione del corrispettivo, l'importo da detrarre si calcola come specificato di seguito.

Importo da detrarre = Ore o frazione di ore sopresse x importo medio orario

Importo medio orario = (costo dei servizi ferroviari – introiti)/numero complessivo di ore di produzione programmata

Nel caso di soppressione di corse bus si applica una detrazione, qualora prevista, pari a 2,34 Euro/bus/km esclusa, annualmente indicizzata.



Nel calcolo dell'indice di soppressione rientrano tutti i treni soppressi per cause, diverse da sciopero, imputabili a Trenitalia.

STANDARD

Il rapporto percentuale (indice di soppressione) fra le ore di servizio sopresse per le cause richiamate sopra e le ore di servizio programmate nell'anno non deve essere superiore allo 0.60%.

PENALI

Per le ore di soppressione eccedenti lo standard prefissato, si applica una penale, su base annuale, pari a:

- Euro 1.000 per ora di soppressione, da applicarsi alle complessive ore di soppressione, eccedenti lo standard, inerenti treni che transitano all'interno delle fasce 7-9 e 17-19;
- Euro 100 per ora di soppressione, da applicarsi alle complessive ore di soppressione, eccedenti lo standard, inerenti treni che non transitano all'interno delle fasce 7-9 e 17-19.

3. Pulizia

Trenitalia si impegna a far eseguire le attività di pulizia secondo quanto previsto nel Contratto delle Pulizie in essere.

Trenitalia si impegna inoltre a far rimuovere eventuali graffiti entro 48 ore dalla segnalazione, compatibilmente con le condizioni meteorologiche che consentano l'utilizzo degli specifici prodotti.

3.1 Servizi di pulizia del materiale rotabile

3.1.1 Attività di controllo della Regione

La Regione effettua le ispezioni sulla qualità dei servizi di pulizia secondo le modalità stabilite dal Contratto delle Pulizie in essere.

Trenitalia è tenuta ad effettuare ulteriori servizi di pulizia, aggiuntivi a quelli contrattualizzati nella misura corrispondente al valore dell'inadempimento rilevato dalla Regione.

In relazioni agli esiti delle verifiche effettuate, gli importi degli ulteriori servizi di pulizia che Trenitalia è tenuta ad effettuare sono computati come definito di seguito.

In caso di prestazione programmata ma dichiarata da Trenitalia non effettuata, viene computato un importo pari a 1,5 volte il valore dell'attività di pulizia relativa.

Qualora la prestazione programmata sia dichiarata resa e la percentuale di qualità mancante superi il 60,1%, ovvero in sede di ispezione venga contestata a Trenitalia la "prestazione non resa", viene computato un importo pari a 6 volte il valore dell'attività di pulizia relativa.

Nel caso di nuovo affidamento del servizio di pulizia le modalità delle ispezioni e le relative penali verranno rideterminate congiuntamente con le conseguenti modifiche al punto 3.1.1 del presente allegato.

3.1.2 Attività di controllo di Trenitalia

Trenitalia effettua le ispezioni sulla qualità dei servizi di pulizia secondo le modalità stabilite dal Contratto delle Pulizie in essere, i cui esiti vengono trasmessi secondo le modalità dell'Allegato 6.

3.1.3 Pulizie aggiuntive

Per tale finalità è utilizzato l'importo corrispondente alle penali applicate da Trenitalia, anche in relazione alle ispezioni di cui al punto 3.1.1.

Gli importi delle penali derivanti dagli accertamenti effettuati nel corso di un trimestre devono essere investiti in interventi di pulizie aggiuntive entro il trimestre successivo.

Qualora si riscontri il mancato riutilizzo in pulizie aggiuntive delle penali applicate da Trenitalia, in sede di consuntivo il corrispettivo viene ridotto in misura pari alla quota non reinvestita.

3.2 Livello di pulizia in esercizio

Trenitalia si impegna ad effettuare un numero di interventi di pulizia adeguato e tale da garantire il mantenimento di un livello ottimale di pulizia dei mezzi in esercizio. Nel caso venisse riscontrato, nel corso delle verifiche effettuate dalla Regione, un livello di pulizia in esercizio non soddisfacente, Trenitalia provvede a rimodulare adeguatamente le attività di pulizia.

3.3 Pulizia e informazioni nelle stazioni

Trenitalia monitora la qualità e funzionalità dei servizi agli utenti nelle stazioni e fermate, presenziate e non, erogati dal Gestore dell'infrastruttura, in attuazione dell'art. 11, comma 2 del DLgs 188/2003, fornendo alla Regione i risultati delle rilevazioni svolte trimestralmente su tutte le stazioni e fermate, secondo le modalità di cui all'Allegato 6.

Trenitalia si impegna ad istituire un tavolo con RFI, la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine di individuare un sistema di controllo e penali a carico di RFI per le attività di sua competenza previste dal Prospetto Informativo della Rete.

Trenitalia si rende disponibile a partecipare con la Regione, congiuntamente a RFI, alla elaborazione di Piani di azione correttiva e per la diminuzione del divario tra qualità attesa e percepita e tra qualità erogata e percepita, ai sensi della norma UNI EN 13816.

4. Affollamento e composizione

4.1 Affollamento

La composizione dei treni deve garantire il posto a sedere per tutti i passeggeri; eccezionalmente e solo nelle fasce pendolari (6.00 - 9.00; 17.00 - 19.00) è tollerato che la clientela viaggi in piedi per non più di 20 minuti.

Eventuali situazioni non conformi alla previsione di cui sopra devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte di Trenitalia entro 10 giorni dal loro verificarsi.

Il Comitato Tecnico di Gestione, al fine del reperimento di idonee soluzioni tecnico-strutturali, valuta la congruità del numero di posti a sedere offerti sulla base del numero di viaggiatori calcolato come media dei carichi massimi nei giorni feriali per ciascuna tratta considerata in rapporto agli ultimi dati di frequentazione disponibili. Contestualmente devono essere considerate le eventuali verifiche eseguite dalla Regione e le segnalazioni dell'utenza, in particolare dei pendolari. Tale valutazione viene effettuata entro giugno ed entro novembre di ciascun anno ed in altri casi specifici concordati dalle parti e si conclude con la richiesta, da parte della Regione ai sensi dell'Art. 6 comma 8 del Contratto, dell'adeguamento del numero di posti offerti attraverso l'utilizzo di diverso materiale.

Decorsi i termini, stabiliti dalla Regione sulla base delle risultanze del Comitato, esclusi casi eccezionali motivati, qualora Trenitalia non abbia adeguato il numero di posti offerti, si applica una penale pari a 1 Euro per ogni posto offerto in diminuzione rispetto a quanto stabilito.

4.2 Composizione

La composizione dei treni deve corrispondere a quella prevista nel programma d'esercizio (numero di vetture accessibili all'utenza), ad esclusione delle giornate di sciopero e di eventuali variazioni del programma concordate con la Regione.

Trenitalia trasmette mensilmente alla Regione l'elenco dei treni circolati con composizione difforme da quella programmata, anche in termini di posti offerti, secondo le modalità previste nell'Allegato 6.

PENALI

Qualora un treno disponga di un numero di posti a sedere inferiore a quello previsto dal programma di esercizio viene applicata una penale di Euro 150. Si provvede inoltre al recupero dell'eventuale differenza di costo determinata dall'utilizzazione di un materiale appartenente ad una classe del Catalogo inferiore rispetto a quanto previsto nel Programma di esercizio. La penale e la riduzione di corrispettivo non si applicano qualora Trenitalia dimostri che sia stato comunque garantito il posto a sedere a tutti i passeggeri presenti. Verranno comunque considerate i risultati delle ispezioni di cui all'Art. 17 del Contratto.

5. Comfort di viaggio


STANDARD INERENTI IL DECORO E IL COMFORT IN ESERCIZIO

Trenitalia si impegna ad effettuare la Manutenzione Programmata dei rotabili allo scopo di ripristinare e mantenere le condizioni di origine per quanto attiene in particolare il decoro e il comfort in esercizio. Tale attività manutentiva prevede fra l'altro la visita interna del materiale con controllo del Libro di Bordo, il controllo funzionalità dell'impiantistica di bordo e l'eliminazione di tutte le avarie segnalate sui Libri di Bordo del rotabile o comunque rilevate durante la visita a treno completo.

Trenitalia si impegna pertanto a garantire la completa funzionalità del materiale utilizzato, a valle dell'attività di manutenzione programmata e in esercizio, ed in particolare di tutti i seguenti elementi:

Porte

- di accesso al treno
- intercomunicanti
- corridoio



- servizi igienici
- Servizi igienici
- seggetta
- sciacquone
- scarico
- lavabo
- illuminazione
- asciugamani elettrico
- Illuminazione
- apparecchi di illuminazione
- Informazione
- diffusione sonora
- display informativi
- monitor informativi
- Climatizzazione
- riscaldamento
- raffrescamento
- Sedili
- sedili agibili

MODALITA' DELLE ISPEZIONI

Ispezioni in esercizio

La Regione effettua ispezioni del materiale rotabile in esercizio con cadenza periodica, con o senza preavviso, di norma ogni 10 giorni.

Ispezioni a valle della manutenzione programmata

La Regione effettua, per ogni trimestre, una verifica per ciascun rotabile utilizzato per i servizi oggetto del Contratto. La data di ciascuna ispezione, da effettuarsi con o senza preavviso, può essere concordata preventivamente.

PENALI

Ispezioni in esercizio

Vengono rilevati gli eventuali elementi non funzionanti per ciascun rotabile univocamente identificato.

Le penali, per ogni elemento non funzionante, sono pari alla metà di quelle previste per le ispezioni a valle della manutenzione programmata riportate nel paragrafo seguente.

Ispezioni a valle della manutenzione programmata

Si applica una penale in relazione agli elementi verificati come specificato di seguito:

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Climatizzazione | euro 500 per ogni elemento non funzionante |
| - Servizi igienici | euro 500 per ciascun servizio igienico nel quale siano rilevati uno o più elementi non funzionanti |
| - Porte, Informazione, Sedili | euro 300 per ogni elemento non funzionante |
| - Illuminazione | euro 100 per ogni elemento non funzionante |

A valle della manutenzione programmata, nel caso si tratti di un elemento già segnalato come non funzionante in seguito alle verifiche in esercizio o a valle di attività manutentive precedenti, la penale per il singolo elemento viene raddoppiata.

Le parti concordano che, in relazione ai tempi tecnici necessari per la riorganizzazione dell'attività manutentiva di Trenitalia, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto quest'ultima proceda, unitamente alla Regione, alla redazione di uno stato di fatto a valle della manutenzione programmata della funzionalità degli elementi sopra descritti. In relazione alla funzionalità rilevata quale stato di fatto, Trenitalia si impegna ad attivare appositi miglioramenti organizzativi e tecnologici tali da consentire la piena funzionalità di tutti gli elementi entro due anni dalla redazione dello stato di fatto e comunque non oltre il 31.07.2011. Trenitalia garantisce inoltre il raggiungimento, entro il primo anno dalla redazione dello stato di fatto, di una percentuale di miglioramento rispetto alla situazione rilevata quale stato di fatto pari al 50% della differenza tra quest'ultima e quella a regime (100%). Il mancato raggiungimento dei miglioramenti di cui sopra comporterà l'adozione delle relative penali.

6. Informazioni alla clientela

1. Trenitalia si impegna a fornire, anche per mezzo del Gestore dell'infrastruttura, le informazioni ai viaggiatori riguardanti l'orario, le variazioni al servizio, la rete e le stazioni, le tariffe e le modalità di acquisto dei biglietti, come dettagliato di seguito, negli ambiti di propria competenza, con le modalità e la tempistica ivi previsti.
2. Trenitalia si impegna a ripristinare le anomalie relative alle informazioni ai viaggiatori di propria competenza entro le 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.
3. Gli avvisi al pubblico nelle diverse forme previste dovranno essere comunicati preventivamente alla Regione, fatte salve ragioni di somma urgenza in cui, per quanto possibile, la preventiva informazione alla Regione sarà comunque garantita attraverso le vie brevi.
4. Le informazioni da apporre in forma cartacea nelle stazioni e fermate dovranno essere opportunamente datate e comunque evidenziare la rispettiva successione temporale e il periodo di validità, al termine del quale dovranno essere rimosse. Trenitalia si impegna altresì ad affiggere tali informazioni in bacheche o spazi protetti, al fine di limitarne il deterioramento o il danneggiamento. Le informazioni dovranno essere apposte in modo ordinato e tale da garantire un'efficace comunicazione.
5. Gli avvisi scritti presenti a bordo treno devono essere posti in appositi spazi protetti o essere realizzati in materiali adeguati.
6. Il rispetto degli impegni assunti da Trenitalia riguardo all'informazione ai viaggiatori nelle stazioni e fermate, anche impresenziate, è verificato, per ciascuna di esse, mediante ispezioni effettuate dalla Regione con cadenza periodica, con o senza preavviso, di norma ogni 10 giorni.
7. Trenitalia si impegna a sottoporre alla Regione un programma di miglioramento della qualità nell'ambito dell'informazione all'utenza, definito nelle sue tempistiche ed articolazioni esecutive e misurabile.
8. Trenitalia si impegna a rimuovere entro 1 mese dalla sottoscrizione del Contratto gli avvisi cartacei deteriorati o contenenti informazioni non aggiornate presenti nelle stazioni e a bordo dei treni.
9. Trenitalia si impegna entro 1 mese dalla sottoscrizione del Contratto ad apporre in prossimità delle emettitrici automatiche un avviso con le modalità di emissione di biglietto a bordo nel caso di emettitrice guasta. Per il primo mese dalla sottoscrizione contrattuale Trenitalia si impegna a fornire detta informazione mediante annunci sonori a bordo treno.
10. Trenitalia si impegna a regolarizzare eventuali non conformità rispetto agli impegni di informazione assunti entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione della Regione, comunicandone l'avvenuta regolarizzazione.

Trenitalia si impegna a fornire all'utenza le informazioni di seguito riportate.

6.1 Stazioni e Fermate

In tutte le località del servizio regionale (stazioni e fermate), in apposito spazio (bacheca), dovranno essere apposte le seguenti informazioni:

- orario dei treni denominato M53 (*)- Aggiornamento: giorno del cambio orario
- orario delle eventuali autolinee con funzioni di interscambio modale come da orario ufficiale. (Ulteriori informazioni sull'intermodalità potranno essere inserite a seguito delle risultanze dello specifico tavolo di cui all'Art. 14, comma 6)
- indicazione della fermata del servizio sostitutivo
- tabelle delle tariffe regionali; aggiornamento: modifica tariffe
- eventuali modifiche degli orari
- punti vendita dei titoli di viaggio
- modalità segnalazioni/reclami

In biglietteria (ove presente)


- orario di apertura biglietteria
- orario ufficiale pubblicato denominato "InTreno" - Aggiornamento: giorno del cambio orario
- modalità segnalazioni/reclami
- modulistica per segnalazioni/reclami

Monitor (*)

- orario
- ritardi


Diffusione sonora (*)

- orario
- ritardi



Chabboni

L



Trenitalia si impegna a verificare gli adempimenti in capo al gestore infrastruttura e a segnalare le anomalie.

(*) informazioni da fornire a cura del gestore dell'infrastruttura (RFI)

6.2 A bordo treno

Display esterni

- numero treno, stazione di arrivo

Display interni

- percorso del treno, fermate

Monitor interni (se presenti)

- percorso del treno
- velocità
- mappa della rete

Diffusione sonora

La diffusione delle informazioni sui treni avviene tramite il sistema O.Bo.E. (sistema automatico di informazioni gestito in remoto) o per mezzo di annunci sonori da parte del personale di bordo.

Le informazioni riguardano:

- percorso del treno e le corrispondenti fermate
- eventuale ritardo e la relativa causa
- eventuali proseguimenti del viaggio/coincidenze
- segnalazione dell'eventuale presenza di veicoli con attrezzature/elementi di bordo non funzionanti
- comunicazione di eventuali anomalie alla circolazione dei treni da divulgare nel rispetto delle condizioni di accesso all'infrastruttura

PENALI

Il mancato rispetto degli obblighi di informazione sopraelencati comporta l'applicazione di una penale variabile in funzione della tipologia di informazione come specificato di seguito:

- | | |
|--|----------|
| - Stazioni e fermate: modifiche dell'orario, elenco punti vendita, orari apertura biglietteria | euro 150 |
| - A bordo treno: informazioni fornite dal sistema automatico OBOE | euro 150 |
| - A bordo treno: informazioni fornite dal personale | euro 100 |
| - Altre informazioni | euro 50 |

PREMIALITÀ

Puntualità

Le parti concordano di utilizzare RIACE, con riferimento allo Standard B, come strumento di monitoraggio. Nel calcolo dell'indice di puntualità non vengono considerate le giornate in cui si verificano scioperi. La puntualità del servizio verrà monitorata e calcolata rispetto all'orario di arrivo dei singoli treni nelle stazioni di termine corsa.

STANDARD

L'obiettivo di puntualità annuale è pari al miglior valore degli indici di puntualità annuali del quadriennio precedente all'anno di riferimento, incrementato di 0,5 punti percentuali per la fascia 0-5 minuti e di 0,3 punti percentuali per la fascia 0-15 minuti.

Per l'anno 2009 gli obiettivi di puntualità risultano essere i seguenti:

- 92,71 % treni in arrivo nella fascia 0-5 minuti;
- 98,43% treni in arrivo nella fascia 0-15 minuti.

PREMI

Il superamento dell'obiettivo di puntualità comporta l'applicazione di un premio su base annuale pari a:


- Euro 15.000 per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in più rispetto allo standard prefissato per la fascia 0-5 minuti;
- Euro 15.000 per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in più rispetto allo standard prefissato per la fascia 0-15 minuti.

Il premio complessivo è pari alla somma dei valori dei premi relativi alle due fasce.

La metodologia così individuata potrà essere congiuntamente rimodulata sulla base dei risultati dei monitoraggi. In caso di proroga del contratto, le parti si impegnano ad avviare un confronto al fine di determinare un ulteriore incremento dell'indice obiettivo da applicare, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dei dati consolidati nel quadriennio precedente ed a seguito dell'entrata in servizio di nuovo materiale.

CB/bm

L



ALLEGATO 6 - DATI DI ESERCIZIO, GESTIONALI ED ECONOMICI

Si riporta di seguito l'elenco dei dati che devono essere forniti da Trenitalia con le relative modalità e tempistiche.

I report mensili devono essere consegnati in formato elettronico entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, salvo dove diversamente specificato.

Nell'ambito dell'avvio del nuovo sistema di monitoraggio e controllo di cui all'Art.33 della LR 23/2007 le parti definiranno in modo congiunto la fornitura dei dati ivi previsti, nel formato e con le tempistiche stabilite dalla Regione.

Puntualità

Statistica della puntualità per linea (valori mensili)

Cause dei ritardi espresse in termini percentuali (infrastruttura/gestore/altri gestori/altri motivi)

Report mensile in formato excel o compatibile.

Report annuale di riepilogo.

Soppressioni

Elenco dei treni soppressi, totalmente o parzialmente, con le relative cause e microcause, i provvedimenti adottati, i tempi di intervento ed il rapporto percentuale calcolato come ore di servizio sopresse ed ore di servizio programmate per mese.

Report mensile in formato excel o compatibile.

Report annuale di riepilogo.

Pulizie

Esiti delle ispezioni sulla qualità dei servizi di pulizia e penali applicate.

Pulizie e informazioni di competenza RFI nelle stazioni e fermate

Report trimestrale entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, sulla base di apposita check-list condivisa da strutturarsi in riferimento alla carta servizi RFI, inerente almeno i seguenti fattori:

Esterno del fabbricato

Spazi di stazione (atrio, sala d'attesa, banchine, binari, sottopassi)

Informazioni all'utenza

Arredi e dotazioni

Servizi igienici

Trenitalia inoltre provvede ad acquisire dal Gestore dell'infrastruttura e a trasmettere alla Regione, qualora disponibili, indagini sulla soddisfazione del cliente inerenti i servizi di competenza RFI di cui sopra.

Composizione

Report mensile contenente l'elenco dei treni circolati con composizione difforme da quella programmata, anche in termini di posti offerti.

Reclami

Report mensile secondo la struttura prevista dal programma Itinere di Trenitalia, con suddivisione in Macrovoce, Macrovoce Midi, Microvoce, e report mensile di analisi della lavorazione dei reclami.

Dati di vendita

Report mensile contenente i titoli di viaggio venduti nella rete di vendita della Direzione Trasporto Regionale Friuli Venezia Giulia di Trenitalia, ripartiti per tipologia e classe, e, dove possibile, per Origine/Destinazione (O/D).

Report trimestrale contenente i complessivi titoli di viaggio ripartiti per tipologia e classe, e, dove possibile, per Origine/Destinazione (O/D).

I dati inerenti la tariffa sovraregionale, a partire dalla sua adozione fino al 31.12.2008, devono essere forniti con report entro il 31 dicembre 2009; per gli anni contrattualizzati gli stessi devono essere forniti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Lunghezza dei viaggi nella rete suddivisa per fasce chilometriche.

Indagini sulla soddisfazione dei clienti

Risultati delle statistiche sulla soddisfazione dei clienti di cui all'Art. 17, comma 5 del Contratto. In formato elettronico entro 2 mesi dalla rilevazione.

Frequenzazione

Conteggio due volte all'anno (periodo estivo ed invernale) dei viaggiatori saliti, discesi e presenti a bordo per ogni corsa e stazione/fermata secondo la metodologia attualmente applicata da Trenitalia, eventualmente effettuate in altri periodi significativi, da concordarsi preventivamente tra le parti. I dati di frequentazione, in identica forma, dovranno essere forniti per tutti i treni interessanti il territorio regionale anche se appartenenti ad altre Direzioni Regionali. La Regione si riserva, altresì, di proporre a Trenitalia l'effettuazione di apposite indagini di frequentazione, nonché di integrare le indagini di frequentazione effettuate su iniziativa di Trenitalia con altre proprie, dando comunicazione del periodo di effettuazione.

Trasmissione dei dati in formato elettronico entro 3 mesi dalla rilevazione.

Emettitrici e validatrici

Ove la vendita sia effettuata per mezzo di emettitrici automatiche, Trenitalia rileva e documenta ciascun guasto che si verifichi a dette apparecchiature nonché alle validatrici. Il database dei guasti e dei tempi di rimessa in funzione è consegnato alla Regione con cadenza trimestrale, entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento.

Informazioni aggiuntive sul servizio reso in Regione

Al fine di permettere alla Regione di fornire ai viaggiatori informazioni corrette e complete sul servizio erogato nel proprio territorio, Trenitalia si impegna a informare la Regione delle modifiche del servizio reso dalla Divisione Passeggeri che influiscono sui servizi oggetto del Contratto.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere per iscritto a Trenitalia chiarimenti sui disservizi, compresi dati significativi relativi a singole corse, entro 3 mesi dal loro verificarsi. Per tali richieste Trenitalia dovrà fornire una risposta chiara ed esaustiva entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta.


Orario in formato elettronico

Trenitalia si impegna, nell'ambito di quanto contrattualmente previsto all'Art. 14, commi 5 e 6 del Contratto, a consentire l'utilizzo dell'orario di servizio nel formato elettronico disponibile con le modalità definite dalla Regione e a partecipare alle attività finalizzate alla predisposizione e pubblicazione dell'orario integrato del Trasporto Pubblico Regionale.



C.B. Stanzi

L



Dati di esercizio ed economici

Consegna in formato elettronico entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento secondo lo schema riportato di seguito.

ESERCIZIO ANNO - Consuntivo

Parametro di costo

Ore di servizio
Treni km
Posti Km
vetture Km
Bus km sostitutivi
Domanda vkm ferro
Domanda vkm Bus
Domanda Totale vkm

Introiti (euro)

Introiti da tariffa
Introiti da manutenzione capitalizzabile

Totale introiti

Costi (euro)

Condotta
Scorta
Manutenzione Corrente
Manutenzione Capitalizzabile
Manovra
Pulizia
Distribuzione
Energia Elettrica
Energia Diesel
Altri Costi (al netto dei ricavi)

Costo Trasporto

Pedaggio
Ammortamento

Totale costi al netto Imposte e Tasse

Costo del capitale investito
Irap

Totale costi

Bilancio

Costi Totali - Introiti Totali
 $(\text{Costi Totali} - \text{Introiti Totali}) / \text{Vkm}$
 $(\text{Costi Totali} - \text{Introiti Totali}) / \text{Treni per ore di servizio}$
Costo totale a treni per ore di servizio
Costo trasporto a treni per ore di servizio
Introiti da tariffa / costi di trasporto %

Parametri

Ore condotta
Ore di scorta
Ore di Manutenzione Corrente
Ore di Manutenzione Ciclica
Ore di Manovra
Ore percorrenza
Rendimento unitario €/vkm

% GRATUITA'

% EVASIONE

VKM PAGANTI

Personale

Contratti collettivi e accordi aziendali applicabili (compresi gli accordi regionali, locali ed aziendali). Entro 30 giorni dalla sottoscrizione e ad ogni variazione.

Dati sulla consistenza del personale impiegato da Trenitalia per la produzione dei servizi oggetto del Contratto in ciascuno degli anni di vigenza dello stesso. Deve essere fornita una tabella contenente l'elenco del personale non nominativo con i seguenti campi:

Sede di lavoro

Categoria d'attività

Mansione prevalente

Diretti/Indiretti

Funzione: Esercizio/Manutenzione/Struttura

Orario contrattuale

Tempo pieno

Part-time (indicare percentuale)

Tipologia contratto

tempo indeterminato

tempo determinato

a progetto

interinale

altro (specificare)

Scadenza (se applicabile)

Data di assunzione

Anzianità di servizio

Categoria d'età (15-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-xx)

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione e annualmente entro 1 mese dalla conclusione del periodo di riferimento.


Dati sulla consistenza del personale impiegato da Trenitalia in termini di risorse equivalenti (addetti medi) per la produzione dei servizi oggetto del Contratto in ciascuno degli anni di vigenza dello stesso. I dati sono articolati per categoria e funzione (Esercizio, Manutenzione e Struttura), suddivisi in diretti ed indiretti secondo lo schema riportato di seguito.

Nr. addetti medi (risorsa equivalente)	Esercizio		Manutenzione		Struttura	Totale addetti
	Diretti	Indiretti	Diretti	Indiretti	(comm.le e staff)	Per categoria
Dirigenti						
Impiegati						
Personale officina materiale rotabile						
Macchinisti						
Personale di stazione, manovra, deposito (suddivisi per sottovoce).						
Coordinatori personale trazione e viaggiante, Capi Gestione, Capi deposito (suddivisi per sottovoce)						
Personale viaggiante						
Altri						
TOTALE Personale						

Materiale Rotabile

Elenco del materiale utilizzato per i servizi oggetto del Contratto con caratteristiche e numero di matricola secondo lo schema riportato di seguito.

Nome campo
Classificazione
Tipo mezzo (Locomotiva elettrica, locomotiva diesel, elettromotrice, automotrice, rimorchiata, carrozza, semipilota, ecc)
Alimentazione
Anno costruzione
Anno ultima operazione di rinnovo (ove applicabile)
Impianto di assegnazione
Velocità massima (km/h)
Potenza oraria (kW)
Potenza continuativa (kW)
Posti offerti (totali/a sedere)
Posti bici
Posti disabili
Impianto climatizzazione (si/no)



C. Basso

L

P

Nome campo
Impianto diffusione sonora
Pannelli a messaggio variabile
Altro

Di seguito viene riportato l'elenco dei rotabili assegnati alla Direzione Trasporto Regionale Friuli Venezia Giulia con relativo numero di matricola; entro 3 mesi dalla sottoscrizione viene fornito l'elenco con le caratteristiche di dettaglio nonché, per i materiali assegnati alla Direzione Trasporto Regionale Veneto, l'elenco con le caratteristiche di dettaglio almeno per categoria di materiale.

In formato elettronico ad ogni variazione.

Turni del materiale rotabile utilizzato per i servizi oggetto del Contratto secondo il formato attualmente utilizzato da Trenitalia.

Alla sottoscrizione e in formato elettronico ad ogni variazione.

ALTRI DATI DA RENDERE DISPONIBILI

a) ENTRO 90 GIORNI DALLA RICHIESTA DELLA REGIONE

Per il materiale rotabile e gli impianti di proprietà o in affitto di Trenitalia, che saranno resi disponibili al futuro gestore, la stessa fornirà:

- I canoni inerenti la messa a disposizione ovvero quota parte di ammortamento residuo.
- I valori medi del consumo di combustibile per i singoli tipi di veicoli.
- Le indicazioni di quali impianti infrastrutturali possono essere affittati, relativi canoni d'affitto e descrizioni di dettaglio.
La descrizione degli impianti deve riportare tra l'altro anche l'ubicazione, la dimensione, l'equipaggiamento, lo stato, la funzione, l'accessibilità e gli orari d'esercizio. Relativamente agli impianti dovranno essere esplicitati anche i seguenti punti:
 - Elementi essenziali per il trasferimento degli impianti (data di accesso, possibilità di ristrutturazione, ecc.)
 - Elementi essenziali per la resa degli impianti (ricondurre in stato originale, ecc.)
 - Elementi essenziali per la ripartizione dei costi in caso di utilizzo comune per la manutenzione degli impianti dell'infrastruttura ed eventuale valorizzazione degli impianti grazie ad allestimenti installati da parte del gestore.

b) DAL MOMENTO DELL'INDIZIONE DELLA GARA PER I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI

Agli offerenti, relativamente alla manutenzione e al materiale rotabile, dovrà essere possibile accedere alle aree e al materiale rotabile, nonchè prendere visione dei seguenti elementi:

- Le modalità di approvvigionamento di materiale e componenti
- Le modalità per l'utilizzo di materiali di rotazione che interessano i veicoli
- La descrizione utensili speciali
- Il rispetto delle scadenze per tutti i livelli di manutenzione per l'intera durata di vita dei veicoli
- Il protocolli dell'officina di tutte le visite effettuate ai veicoli
- Il protocolli dell'officina di tutti gli altri lavori effettuati ai veicoli
- I protocolli di misurazione di valori importanti (misurazione del telaio, dimensione delle sale montate, pesature, ecc.)
- I documenti sulla sostituzione dei sottogruppi in passato
- Le informazioni relative a ristrutturazioni e allestimenti successivi
- L'omologazione dei veicoli
- I documenti tecnici per le singole componenti dei veicoli
- I disegni tecnici
- I documenti su guasti e incidenti ove non coperti da segreto istruttorio

c) DAL MOMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI

Le parti procederanno alla verifica dello stato del materiale rotabile da effettuarsi ai sensi dell'Art.7, comma 2 relativamente:

- Allo stato dei veicoli al momento del trasferimento dei veicoli
- Allo stato delle componenti
- Agli ultimi lavori di manutenzione effettuati (chilometraggio dopo gli ultimi interventi regolari per veicoli e componenti)
- Alle ultime sostituzioni di componenti
- Ai lavori da effettuarsi per il rinnovo di componenti

D) FASE DI TRASFERIMENTO


Al futuro gestore saranno fornite:

- Le modalità operative finalizzate a rendere possibile l'addestramento degli agenti di condotta sui rispettivi tipi di veicolo.

- Qualora acquisti o affitti il materiale rotabile e/o affitti gli impianti di proprietà di Trenitalia tutta la documentazione ad essi relativa.
- Dati sulla consistenza del personale impiegato da Trenitalia per la produzione dei servizi oggetto del Contratto. Deve essere fornita una tabella contenente l'elenco nominativo del personale con i seguenti campi:
 - Nominativo
 - Sede di lavoro
 - Categoria d'attività
 - Mansione prevalente
 - Orario contrattuale
 - Tempo pieno
 - Part-time (indicare percentuale)
 - Tipologia contratto
 - Tempo indeterminato
 - Tempo determinato
 - A progetto
 - Interinale
 - Altro (specificare)
 - Scadenza (se applicabile)
 - Data di assunzione
 - Anzianità di servizio
 - Categoria d'età (15-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-xx)
 - Costo unitario annuo
 - Quota relativa al C.C.N.L.
 - Quota relativa al Contratto Integrativo aziendale (da allegare)
 - TFR maturato
 - Ferie non godute

C. Bobbio

L



ALLÈGATO 7- CARTA DEI SERVIZI

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto Trenitalia presenta alla Regione per l'approvazione la bozza di Carta dei Servizi aggiornata e contenente gli standard definiti dal Contratto riferiti almeno a Puntualità, Affidabilità, Affollamento/Composizione, Comfort e Informazione.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Mobilità, Energia
e Infrastrutture di Trasporto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA A
TRIESTE, addì**26 GIU. 2009**.....
OCUPA N. ...*64*..... PAGINE.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(dott.ssa Cristiana Bobbio cat. "D")

Cristiana Bobbio